



Associazione delle organizzazioni di ingegneria,
di architettura e di consulenza tecnico-economica



Ufficio Legislativo

Proposta di disciplinare di gara per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura

Procedura aperta per l'affidamento sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo

Roma, 1° agosto 2025

Premessa

Alla vigilia della piena entrata in vigore del nuovo codice appalti – primo luglio 2023 – l'Associazione rese pubblico un disciplinare-tipo per l'affidamento di servizi di ingegneria e architettura, a beneficio delle stazioni appaltanti; quella scelta, voluta dal Presidente Giorgio Lupoi, rispondeva all'esigenza di colmare un'evidente lacuna determinata dalla mancata riproduzione negli allegati al d.lgs. 36/2023 delle indicazioni delle Linee guida Anac 1/2016, che a loro volta riproducevano le precedenti disposizioni regolamentari attuative della Legge Merloni prima e del Codice dei contratti, poi.

Ad eccezione dei servizi di verifica, che hanno una qualche disciplina nell'allegato I.7 peraltro neanche coordinata con la disciplina in tema di raggruppamenti temporanei, i servizi di ingegneria e architettura, dal momento di acquisizione di piena efficacia del d.lgs. n. 36/2023 e degli allegati, si trovavano privi di una disciplina di riferimento di dettaglio.

Se la scelta di semplificare le procedure da parte del legislatore delegato del 2023 non poteva che essere condivisibile, fermi restando i presidi di trasparenza anche successiva, il modo in cui la semplificazione delle regole era stata attuata – con l'attribuzione di ampi margini di discrezionalità alle stazioni appaltanti – ha però portato con sé non poche criticità che si sono acuite a seguito dell'impatto che la legge 49/2023 sull'equo compenso, coeva al varo del d.lgs. n. 36/2023 ma assolutamente non coordinata con essa.

In quest'ultimo anno e mezzo, prima del varo del decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, che ha modificato numerose disposizioni del d.lgs. 36/2023, le stazioni appaltanti, già private dei riferimenti delle linee guida e del bando tipo n. 3 dell'Anac, si sono trovate anche a gestire un non facile corto-circuito derivante dal mancato coordinamento fra le due leggi, a sua volta esploso nel contenzioso amministrativo con due opposti orientamenti giurisprudenziali, uno favorevole alla coesistenza dei due sistemi (che legittimava le gare effettuate con ribassi limitati alle sole spese), l'altro che non riteneva applicabile la legge 49 alla disciplina dei contratti pubblici e che quindi legittimava le gare in cui si ammetteva il ribasso sia sul compenso sia sulle spese senza alcun limite, ferma restando l'applicazione della disciplina sulla verifica di congruità delle offerte anomale.

In questi 18 mesi l'Osservatorio OICE sui bandi di gara, attivo fin dal 1994, ha monitorato il comportamento delle stazioni appaltanti con riguardo ai contenuti dei disciplinari verificando che in media in 4 gare su 10 il ribasso era limitato alle sole spese, mentre negli altri 6 casi invece, si ammettevano i ribassi sull'intero importo a base di gara, una scelta fatta propria dalla prima versione del disciplinare-tipo varato dal Consiglio generale OICE nella primavera del 2023.

L'entrata in vigore, dallo scorso primo gennaio, del decreto 209/2024 da questo punto di vista ha risolto il problema dal momento che è stato previsto che per gli affidamenti oltre 140.000 euro l'importo stimato del contratto da affidare (definito applicando i parametri di cui all'allegato I.13) sia suddiviso in una quota fissa (65%) e in una quota ribassabile (35%). Su quest'ultima quota si potrà effettuare il ribasso (che inciderà su compenso, spese e oneri accessori). Per quel che riguarda gli

affidamenti di importo inferiore a 140.000 euro la quota che potrà essere ridotta viene fissata al 20%.

Essendo i servizi di ingegneria e architettura affidabili con il criterio dell'OEPV (rapporto qualità/prezzo) il legislatore ha anche previsto che la stazione appaltante fissi un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30%. Al fine di dare maggiore rilievo agli aspetti qualitativi dell'offerta l'Associazione, unitamente a Confindustria, aveva anche proposto che tale percentuale fosse definita nella misura massima del 20%, cosa che in ogni caso le stazioni appaltanti possono fare prevedendo tale tetto negli atti di gara.

Il decreto 209/2024 ha inoltre aggiunto all'allegato I.13 l'art. 2-bis a mente del quale, nell'ambito degli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura di importo superiore a 140.000 euro, i punteggi da attribuire alle offerte economiche sono calcolati secondo la seguente formula non lineare:

Se $R_i < R_{med}$

$$PE_i = (R_i/R_{med})^{\alpha} * X$$

Se $R_i > R_{med}$

$$PE_i = X$$

ove:

- PE_i = punteggio economico provvisorio dell'operatore economico i-esimo;
- R_i = ribasso offerto dall'operatore economico i-esimo;
- R_{med} = media ribassi offerti;
- α = coefficiente variabile da 0,1 a 0,3;
- X = punteggio offerta economica, con valore massimo pari a 30.

Va rilevato che lo stesso d.lgs. n. 209, accogliendo le richieste formulate dall'OICE nelle diverse sedi in cui è stata audita, è intervenuto opportunamente anche sulla disciplina dei requisiti per l'accesso alle gare riportando a 10 anni l'arco temporale di riferimento per i requisiti di capacità tecnico-professionale e ai migliori tre anni dell'ultimo quinquennio, quelli per l'accertamento della capacità economico-finanziaria.

Questa nuova versione del disciplinare-tipo OICE è stata aggiornata ai contenuti del decreto correttivo ma in larghissima parte è ripetitiva della prima versione.

Il documento – come il bando-tipo n. 3 e le linee guida 1/2016 – riguarda sempre le procedure aperte, ma di importo superiore a 140.000 euro e, seguendo il Bando tipo 1 aggiornato dall'Anac nel 2023, ne adegua le previsioni alla luce delle specificità dei servizi di ingegneria e architettura, integrandole con le indicazioni ancora applicabili in base al nuovo Codice, come risultante dal "correttivo", contenute nelle Linee guida n. 1 del 2016, poi aggiornate nel 2019.



Ovviamente sono state inserite le disposizioni del d.lgs. n. 209 che, *ratione materiae*, risultano applicabili ai servizi di ingegneria e architettura e, per tale ragione, si può affermare che il testo che segue può orientare, in questo specifico ambito, le stazioni appaltanti nella procedura di indizione delle gare prevedendo tutte le clausole della novella di fine anno.

Da ultimo, è stata reintrodotta la facoltà per le stazioni appaltanti di riconoscere l'anticipazione contrattuale nella misura massima del 10%, ripristinata dal DL n. 73/2025, convertito con L. 105/2025, applicabile alle procedure indette a decorrere dal 20 luglio 2025.

Lo spirito con il quale l'OICE ha voluto mettere a punto questo adeguamento è sempre quello di dare attuazione al principio del *favor* verso un ampio accesso al mercato che costituisce uno dei tre principi guida del nuovo Codice appalti, da utilizzare come criterio interpretativo e applicativo delle norme da questo dettate, sicché deve ritenersi che la finalità di favorire la concorrenza possa giustificare l'introduzione di requisiti maggiormente ampi, che consentano la partecipazione alla gara di un numero più elevato di operatori economici.

Con particolare riferimento alle PMI, nel medesimo senso si rammenta che lo Small Business Act, presentato nel giugno 2008 dalla Commissione Europea e approvato dal Parlamento Europeo e dal Consiglio Europeo nel Dicembre 2008, ha espressamente previsto il principio n. 5 con il quale sono stati invitati gli Stati membri a "facilitare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici".

Va da ultimo ricordato che, in ambito europeo, il principio del *favor participationis* – soprattutto per le piccole e medie imprese – è desumibile altresì dalla direttiva europea 2014/24/UE, sia nel considerando n. 1, che invita gli Stati membri a facilitare la partecipazione delle PMI agli appalti pubblici, sia nel considerando n. 83, relativo ai requisiti di capacità economica e finanziaria ma applicabile, *per relationem*, anche ai requisiti di capacità tecnica e professionale, sia dal considerando n. 78, a mente del quale "è opportuno che gli appalti pubblici siano adeguati alle necessità delle PMI", seguendo gli orientamenti contenuti nel "codice europeo di buone pratiche per facilitare l'accesso alle gare da parte delle PMI", sia dall'art. 58 della stessa.

Buona lettura!

DISCIPLINARE DI GARA

1. PREMESSE

Con determina/decreto a contrarre n. del, questa Amministrazione ha deliberato di affidare *[indicare i servizi tecnici di architettura e ingegneria e/o altri servizi di natura tecnica richiesti¹]* inerenti ai lavori di *[specificare i lavori]*. *[in caso di servizi per i quali è vigente un decreto sui CAM]* conforme alle specifiche tecniche e alle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi di cui al ... *[indicare il decreto di riferimento emanato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica]*.

N.B.: Di seguito si riporta il link dove è possibile consultare i CAM adottati dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica: <https://gpp.mite.gov.it/Home/Cam#CamInVigore>

La presente procedura aperta è interamente svolta tramite la piattaforma telematica accessibile all'indirizzo [www ...](#) *[indicare]*

L'affidamento avverrà mediante procedura aperta e con applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, ai sensi degli artt. 71 e 108, comma 2 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 c.d. Codice dei contratti pubblici (in seguito: Codice).

La durata del procedimento prevista è pari a ... mesi dalla pubblicazione del bando *[il termine massimo è di 9 mesi, salvo il verificarsi delle ipotesi di proroga previste all'articolo 1, commi 4 e 5, dell'allegato I.3 del codice]*

Luogo di esecuzione della prestazione.....*[codice NUTS.....]*

CIG..... CUI CUP *[indicare solo se obbligatorio]*²

[In caso di suddivisione in lotti]

lotto 1 CIG ... CUI ... CUP ... *[indicare solo se obbligatorio]*

lotto 2 CIG ... CUI ... CUP ... *[indicare solo se obbligatorio]*

Il Responsabile unico del progetto è ... *[indicare nome, cognome e indirizzo e-mail]*.

Il Responsabile del procedimento per la fase di affidamento è *[se previsto]* *[indicare nome, cognome e indirizzo e-mail]*.

[Per le procedure di affidamento della progettazione con stima del costo presunto dei lavori di importo superiore a 2 milioni di euro, ovvero alla soglia dell'art. 14, comma 1, lettera a) in caso di interventi su edifici di cui all'art. 10, comma 1, del codice dei beni culturali, bandite a decorrere dal 1° gennaio 2025]: I

¹ Si fa presente che per servizi di ingegneria e architettura si intendono - a titolo esemplificativo - quelli afferenti all'attività di progettazione, direzione lavori, direzione dell'esecuzione, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, collaudo, indagini e attività di supporto. Le attività di supporto alla progettazione attengono ad attività meramente strumentali alla progettazione (indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con l'esclusione delle relazioni geologiche, nonché la sola redazione grafica degli elaborati progettuali). La "consulenza" di ausilio alla progettazione di opere pubbliche continua a non essere contemplata anche nel nuovo quadro normativo; ciò discende dal principio generale in base al quale la responsabilità della progettazione deve potersi ricondurre ad un unico centro decisionale, ossia il progettista.

² Si ricorda che ai sensi dell'art. 17 commi 8 e 9, è ammessa la facoltà di avviare l'esecuzione del contratto anche prima della stipula per motivate ragioni. L'esecuzione è sempre iniziata prima della stipula per ragioni d'urgenza, in presenza di eventi imprevedibili e per evitare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, per l'igiene e la salute pubblica, per il patrimonio storico, artistico, culturale, ovvero nei casi in cui la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti dell'Unione Europea.

servizi oggetto della presente procedura dovranno essere svolti mediante utilizzo di metodi e strumenti di gestione informativa digitale delle costruzioni (metodologia BIM).³

1. PIATTAFORMA TELEMATICA

1.1. LA PIATTAFORMA TELEMATICA DI NEGOZIAZIONE

L'utilizzo della Piattaforma comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato ... *[indicare il documento nel quale sono riportate tutte le prescrizioni tecnico-informatiche, ad esempio Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma per gare telematiche]*.

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento.

Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema.

Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

³ La clausola tiene conto dell'innalzamento della soglia per l'obbligo di utilizzo del BIM operata dal D.lgs. 209/2024.

[Facoltativo] L'utilizzo e il funzionamento della Piattaforma avvengono in conformità a quanto riportato nel documento ... *[indicare il nome, ad esempio Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma per gare telematiche o Regolamento tecnico]*, che costituisce parte integrante del presente disciplinare.

L'acquisto, l'installazione e la configurazione dell'hardware, del software, dei certificati digitali di firma, della casella di PEC o comunque di un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato, nonché dei collegamenti per l'accesso alla rete *Internet*, restano a esclusivo carico dell'operatore economico.

La Piattaforma è accessibile in qualsiasi orario dalla data di pubblicazione del bando alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte ... *[in alternativa, in caso di limitazioni orarie, indicare quando è accessibile la Piattaforma, ad esempio sempre oppure dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 20:00 festivi esclusi oppure ogni giorno dalle 8:00 alle 20:00]*.

1.2. DOTAZIONI TECNICHE

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente disciplinare e nel documento ... *[indicare il nome, ad esempio Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma per gare telematiche o Regolamento tecnico]*, che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma.

In ogni caso è indispensabile:

a) disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;

b) disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;

c) avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6 ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;

d) avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:

- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);

- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;

- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:

- i. il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;

- ii. il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 910/14;

iii. il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.

1.3. IDENTIFICAZIONE

Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma.

L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico.

L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS.

Una volta completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

[Facoltativa] Eventuali richieste di assistenza di tipo informatico riguardanti l'identificazione e l'accesso alla Piattaforma devono essere effettuate *[inserire le modalità per richiedere assistenza, ad esempio contattando il call center ovvero il servizio a ciò deputato al numero ... nei seguenti orari ... oppure inviando un'e-mail al seguente indirizzo ...]*.

2. DOCUMENTAZIONE DI GARA, CHIARIMENTI E COMUNICAZIONI

2.1. DOCUMENTI DI GARA

La documentazione di gara comprende:

- a) bando di gara;
- b) disciplinare di gara;
- c) capitolato speciale;
- d) schema di contratto;
- e) schema di domanda di partecipazione;
- f) documento di gara unico europeo;
- g) documento di indirizzo alla progettazione/Documento Preliminare alla Progettazione e allegati;
- h) schema determinazione dei corrispettivi;
- i) istruzioni operative per accedere alla Piattaforma e regole tecniche per l'utilizzo della stessa *[indicare il documento nel quale sono riportate le indicazioni operative e le informazioni per accedere ed utilizzare la Piattaforma, ad esempio Istruzioni tecniche o Manuale utente ovvero il link dove è possibile trovare tale documentazione]*;

j) **[In caso di protocollo di legalità/patto di integrità]** Il patto di integrità/protocollo di legalità ... *[indicare il riferimento normativo o amministrativo, per esempio legge regionale n. ... del ..., delibera n. ... del ... da cui discende l'applicazione del suddetto patto/protocollo];*

k) ... *[indicare eventuali altri allegati, ad esempio modello/schema per la presentazione dell'offerta economica/lista prezzi/dettaglio economico].*

[In caso siano definiti, con apposito d.m., criteri ambientali minimi relativi all'oggetto dell'appalto] La documentazione tecnica è stata redatta tenendo conto delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei criteri ambientali minimi (CAM) di cui al d.m. *[indicare il d.m. 23 giugno 2022 n. 256 recante «Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione di interventi edilizi, per l'affidamento dei lavori per interventi edilizi e per l'affidamento congiunto di progettazione e lavori per interventi edilizi» oppure altro d.m. di riferimento emanato dal Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare].*

La documentazione di gara è accessibile gratuitamente, sul sito istituzionale della stazione appaltante, nella sezione "Amministrazione trasparente", al seguente link: ... *[indicare il link dal quale è possibile consultare la documentazione]* e sulla Piattaforma ... *[indicare l'apposita sezione].*

2.2. CHIARIMENTI

È possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare almeno ... *[indicare il numero di giorni, ad esempio 10]* giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte in via telematica attraverso la sezione della Piattaforma riservata alle richieste di chiarimenti *[indicare la Sezione/Area ovvero il link all'area chiarimenti]*, previa registrazione alla Piattaforma stessa.

Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate esclusivamente in lingua italiana **[in alternativa in caso di bilinguismo]** Le richieste di chiarimenti e le relative risposte sono formulate in lingua italiana *[e, o specificare] ... [indicare l'altra lingua].*

Le risposte alle richieste di chiarimenti presentate in tempo utile sono fornite in formato elettronico almeno 6 giorni **[o in alternativa 4 giorni, per le procedure il cui termine è ridotto]** prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, mediante pubblicazione delle richieste in forma anonima e delle relative risposte sulla Piattaforma ... *[indicare l'apposita sezione]* e sul sito istituzionale ... *[indicare il link dal quale è possibile consultare i chiarimenti]*. Si invitano i concorrenti a visionare costantemente tale sezione della Piattaforma o il sito istituzionale.

[Se la Piattaforma lo consente] La Piattaforma invia automaticamente agli operatori economici una segnalazione di avviso.

Non viene fornita risposta alle richieste presentate con modalità diverse da quelle sopra indicate.

2.3. COMUNICAZIONI

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici sono eseguiti in conformità con quanto disposto dal decreto legislativo n. 82/05, tramite le piattaforme di approvvigionamento digitale e, per quanto non previsto dalle stesse, mediante utilizzo del domicilio digitale

estratto da uno degli indici di cui agli articoli 6-bis, 6-ter, 6-quater, del decreto legislativo n. 82/05 o, per gli operatori economici transfrontalieri, attraverso un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS.

In caso di malfunzionamento della piattaforma, la stazione appaltante provvederà all'invio di qualsiasi comunicazione al domicilio digitale presente negli indici di cui ai richiamati articoli 6-bis, 6-ter, 6 quater del decreto legislativo n. 82/05.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati eleggono domicilio digitale presso il mandatario/capofila al fine della ricezione delle comunicazioni relative alla presente procedura.

In caso di consorzi di cui all'art. 65 lett. b), c), d) del Codice, la comunicazione recapitata nei modi sopra indicati al consorzio si intende validamente resa a tutte le consorziate.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente nei modi sopra indicati si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

In caso di subappalto, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti i subappaltatori indicati.

N.B. Nel caso in cui il sistema consenta l'invio automatico di comunicazioni ad un numero indifferenziato di soggetti, si può prevedere l'invio delle comunicazioni a tutti gli operatori economici che partecipano a raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, indipendentemente dalla qualifica posseduta.

3. OGGETTO DELL'APPALTO, IMPORTO E SUDDIVISIONE IN LOTTI

L'appalto è costituito da un unico lotto poiché ... *[motivare la mancata suddivisione in lotti tenendo conto dei principi europei sulla promozione di condizioni di concorrenza paritarie per le piccole e medie imprese].*

Tabella n. 1 – Oggetto dell'appalto

Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo
..... <i>[ad es. progettazione]</i>	...	€ <i>[ad es. 44.224,95]</i>
..... <i>[ad e. coordinamento sicurezza in fase di progettazione]</i>	...	€ <i>[ad es. 5.112,71]</i>
.....	...	...
.....	...	...
Importo totale a base di gara		

L'importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi dell'allegato I.13 ⁴.

*L'importo soggetto a ribasso è pari ad un valore da definire in una misura non superiore al 35%*⁵

La **prestazione principale** è quella relativa a [la stazione appaltante indica la categoria e ID].

Si riporta, nelle successive tabelle, l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi

Tabella n. 2 –Categorie, ID e tariffe

Incarico di [ad es. progettazione]

Categoria e ID delle opere	L. 143/49 (Corrispondenza)	G (grado di complessità)	Importo delle opere	Specificità della prestazione (art. 3, co.3 d.m. 17.6.2016)	Importo	Spese e oneri %... [ad es. 24%]
... ad es. STRUTTURE:S.04 Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo	...	... ad es. 0,9	€ ad es. 575.000,00	... ad es. QbII.01,03,05,09,16,17	€ ad es. 21.440,39	€ ad es. 5.145,69
				... ad es. QbIII.01,02,03,04,05,06	€ ad es. 14.224,89	€ ad es. 3.413,97
Somma					€ ad es. 35.665,28	€ ad es. 8.559,67
Totale comprensivo di spese e oneri					€ ad es. 44.224,95	

Incarico di [ad es. coordinamento sicurezza in fase di progettazione]

⁴ Per determinare l'importo del corrispettivo da porre a base di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura e gli altri servizi tecnici, occorre fare riferimento ai criteri fissati dal decreto del Ministero della giustizia 17 giugno 2016. Per motivi di trasparenza e correttezza è obbligatorio riportare nella documentazione di gara il procedimento adottato per il calcolo dei compensi posti a base di gara, inteso come elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi. Ciò permette ai potenziali concorrenti di verificare la congruità dell'importo fissato, l'assenza di eventuali errori di impostazione o calcolo. In tale senso vedasi anche Atto del Presidente n. 1363 del 7 settembre 2022.

Al fine di garantire il principio dell'equo compenso, all'affidatario non possono essere richieste prestazioni ulteriori rispetto a quelle a base di gara, che non sono state considerate ai fini della determinazione dell'importo a base di gara. A tale riguardo si è espressa con particolare chiarezza l'ANAC (Comunicato dell'8 novembre 2022) stabilendo che "non solo è necessario che la documentazione di gara riporti l'elenco dettagliato delle prestazioni oggetto dell'incarico e i relativi corrispettivi (secondo i criteri stabiliti dal DM 17 Giugno 2016 (c.d. Decreto Parametri) ma che qualsiasi prestazione non espressamente considerata deve ritenersi al di fuori del vincolo contrattuale e potrà essere richiesta in corso di esecuzione nei limiti in cui è consentito all'amministrazione esercitare lo ius variandi." Ai sensi dell'art. 41, comma 15-bis del D.lgs. 36/2023, i parametri definiti nel citato decreto devono essere utilizzati dalle stazioni appaltanti ai fini dell'individuazione dell'importo a base di gara, comprensivo dei compensi, degli oneri e delle spese accessorie.

⁵ La clausola tiene conto della novella apportata dal D.lgs. 209/2024 all'art. 41, commi 15-bis e seguenti del Codice, che per gli appalti sopra soglia UE suddividono l'importo a base di gara in due quote: una fissa, pari al 65%, e una assoggettabile a ribasso, pari al 35%.

Categoria e ID delle opere	L. 143/49 (Corrispondenza)	G (grado di complessità)	Importo delle opere	Specificità della prestazione (art. 3, co.3 d.m. 17.6.2016)	Importo	Spese e oneri %... [ad es. 24%]
... ad es. STRUTTURE:S.04	... ad es. IX/b	... ad es. 0,9	€ ad es. 575.000,00	... ad es. QbIII.07	€ ad es. 4.123,15	€ ad es. 989,56

Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo						
Somma					€ ad es. 4.123,15	€ ad es. 989,56
Totale comprensivo di spese e oneri					€ [ad es. 5.112,71]	

N.B.: la stazione appaltante nell'importo dell'appalto considera, ove previste, anche le prestazioni riconducibili all'art. 6 del d.m. 17.6.2016, espressamente richiamato dall'allegato I.13, determinandone il corrispettivo secondo i criteri ivi indicati.

L'appalto è finanziato con [descrivere le fonti di finanziamento]. La corresponsione del compenso non è subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata⁶.

[Facoltativo] Il% [Indicare la percentuale fino al massimo del 10%] del compenso è riconosciuto all'aggiudicatario a titolo di anticipazione contrattuale⁷.

[In alternativa, in caso di suddivisione in lotti, sostituire il testo precedente con quello seguente]

L'appalto è suddiviso nei seguenti lotti:

Tabella n. 3 – Descrizione dei lotti

Numero Lotto	oggetto del lotto	CIG

⁶ Si ritiene opportuno esplicitare la disposizione di cui all'art. 24, comma 8-bis del D.lgs. n. 50/2016, non riprodotta nel nuovo Codice, anche in conformità al costante orientamento della Corte dei Conti.

⁷ Clausola aggiunta in applicazione del DL n. 73/2025, convertito con L. 105/2025, applicabile alle gare indette a decorrere dal 20 luglio 2025, data di entrata in vigore della legge di conversione.

N.B. In caso si opti per la scelta di non sottoporre a gara i lotti di importo complessivamente inferiore a 80.000,00 euro che non superino il venti per cento dell'importo complessivo di tutti i lotti in cui è stata frazionata la gara, la stazione appaltante riporta nell'elenco tali lotti, specificando che non sono soggetti a gara.

I lotti sono stati individuati utilizzando i seguenti criteri *[Indicare i criteri di natura qualitativa o quantitativa concretamente seguiti nella suddivisione in lotti, al fine di garantire l'effettiva possibilità di partecipazione da parte delle microimprese, piccole e medie imprese]*

Il dettaglio delle prestazioni oggetto di ogni lotto è il seguente:

[Ripetere per ogni lotto]

Lotto n. ... *[indicare il numero di lotto]* **CIG ...**

Tabella n. 4 – Oggetto dell'appalto

Descrizione delle prestazioni	CPV	Importo
..... <i>[ad es. progettazione]</i>	...	€ <i>[ad es. 44.224,95]</i>
..... <i>[ad e. coordinamento sicurezza in fase di progettazione]</i>	...	€ <i>[ad es. 44.224,95]</i>
.....	...	...
.....	...	...
Importo totale a base di gara		

L'importo a base di gara è al netto di oneri previdenziali e assistenziali e IVA.

L'importo a base di gara è stato calcolato ai sensi dell'allegato I.13.

L'importo soggetto a ribasso è pari ad un valore da definire in una misura non superiore al 35%

La prestazione principale è quella relativa a *[la stazione appaltante indica la categoria e ID]*

Si riporta, nelle successive tabelle, l'elenco dettagliato delle prestazioni e dei relativi corrispettivi

Tabella n. 5 – Categorie, ID e tariffe

Incarico di [ad es. progettazione]

Categoria e ID delle opere	L. 143/49 (Corrispondenza)	G (grado di complessità)	Importo delle opere	Specificità della prestazione (art. 3, co.3 d.m. 17.6.2016)	Importo	Spese e oneri ... [indicare % ad es. 24%]
... ad es. STRUTTURE:S.04 Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo	... ad es. IX/b	... ad es. 0,9	... ad es. 575.000,00	... ad es. QbII.01,03,05,09,16,17	... ad es. 21.440,39	... ad es. 5.145,69
				... ad es. QbIII.01,02,03,04,05,06	... ad es. 14.224,89	... ad es. 3.413,97
Somma					... ad es. 35.665,28	... ad es. 8.559,67
Totale comprensivo di spese e oneri					... ad es. 44.224,95	

Incarico di [ad es. coordinamento sicurezza in fase di progettazione]

Categoria e ID delle opere	L. 143/49 (Corrispondenza)	G (grado di complessità)	Importo delle opere	Specificità della prestazione (art. 3, co.3 d.m. 17.6.2016)	Importo	Spese e oneri ... [indicare % ad es. 24%]
... ad es. STRUTTURE:S.04 Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo	... ad es. IX/b	... ad es. 0,9	... ad es. 575.000,00	... ad es. QbIII.07	... ad es. 4.123,15	... ad es. 989,56
Somma					... ad es. 4.123,15	... ad es. 989,56
Totale comprensivo di spese e oneri					... [ad es. 5.112,71]	

N.B.: la stazione appaltante nell'importo dell'appalto considera, ove previste, anche le prestazioni riconducibili all'art. 6 del d.m. 17.6.2016, determinandone il corrispettivo secondo i criteri ivi indicati.

L'appalto è finanziato con [descrivere le fonti di finanziamento]. La corresponsione del compenso non è subordinata all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata.

[Facoltativo] [Facoltativo] Il% *[Indicare la percentuale fino al massimo del 10%]* del compenso è riconosciuto all'aggiudicatario a titolo di anticipazione contrattuale⁸.

[Facoltativo: limitazione della partecipazione ad un numero massimo di lotti] Ciascun concorrente può presentare offerta per un numero massimo di n. ... lotti *[inserire il numero massimo di lotti a cui si può partecipare]*, ai sensi dell'art. 58, comma 4 del Codice. In caso di partecipazione ad un numero maggiore di lotti rispetto a quanto consentito, la domanda si considera presentata per*[indicare il criterio per la individuazione dei lotti ai quali riferire la domanda di partecipazione, ad es. i lotti di maggiore dimensione]*.

[indicare la ragione specifica della scelta]

[Facoltativo: limitazione dell'aggiudicazione ad un numero massimo di lotti] Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di n. lotti *[inserire numero massimo di lotti aggiudicabili]*, che saranno individuati sulla base del criterio *[ai sensi dell'art. 58, comma 4 del Codice, la stazione appaltante definisce il criterio, che deve essere oggettivo e non discriminatorio, per determinare quali lotti saranno aggiudicati]*.

[indicare la ragione specifica della scelta]

[Facoltativo: associazione di lotti al medesimo offerente] La stazione appaltante si riserva di aggiudicare in forma associata i lotti nn..... *[indicare i lotti specifici]* al medesimo offerente, ai sensi dell'art. 58, comma 5 del Codice. La modalità mediante cui effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti è la seguente: *[indicare il criterio mediante cui effettuare la valutazione comparativa]*.

3.1. DURATA

Le prestazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite nel termine complessivo di n.*[indicare un periodo di esecuzione del servizio equo e coerente rispetto alla natura della prestazione da eseguire affinché sia garantita la qualità del servizio offerto. L'indicazione deve essere formulata in giorni/mesi/anni]*, decorrenti dalla data di*[indicare il termine iniziale: es. la sottoscrizione del contratto]*, secondo le seguenti indicazioni *[la stazione appaltante specifica, per le singole prestazioni da affidare la relativa durata prevista, fornendo tutte le indicazioni che ritiene necessarie]*:

- per*[indicare la prestazione]* n. ... *[indicare giorni/mesi/anni]*, decorrenti dalla data di

- per*[indicare la prestazione]* n. ... *[indicare giorni/mesi/anni]*, decorrenti dalla data di

[In caso di suddivisione dell'appalto in più lotti, specificare eventuali durate differenziate per ciascun lotto].

⁸ Clausola aggiunta in applicazione del DL n. 73/2025, convertito con L. 105/2025, applicabile alle gare indette a decorrere dal 20 luglio 2025, data di entrata in vigore della legge di conversione.

[Facoltativo: nel caso di utilizzo della riduzione del tempo di esecuzione quale elemento di valutazione delle offerte negli appalti di progettazione] La durata effettiva dell'appalto sarà determinata sulla base dei tempi indicati dall'aggiudicatario in sede di offerta.

3.2. REVISIONE PREZZI ⁹

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determini una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio *[o in alternativa dei beni]* superiore al cinque per cento dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati nella misura dell'ottanta per cento del valore eccedente la variazione del cinque per cento, in relazione alle prestazioni da eseguire. L'attività oggetto dell'appalto è qualificabile con il seguente codice CPV:

L'indice revisionale applicabile è individuato.....¹⁰

3.3. MODIFICA DEL CONTRATTO IN FASE DI ESECUZIONE

[In caso di suddivisione dell'appalto in più lotti specificare, per ciascuno di essi, le seguenti clausole]

[Facoltativo]. Affidamento di servizi analoghi di cui all'articolo 76, comma 6, del Codice: entro ... *[indicare il termine, che comunque non può superare il triennio successivo alla stipula del contratto originale]*, la stazione appaltante si riserva la facoltà di affidare all'aggiudicatario nuovi servizi consistenti nella ripetizione dei seguenti servizi: ... *[precisare le prestazioni oggetto dell'eventuale affidamento e la relativa durata]*, per un importo stimato complessivamente non superiore ad € ... *[indicare l'importo]*, al netto di Iva

N.B. il valore dei servizi analoghi deve essere considerato ai fini della determinazione delle soglie di cui dell'art. 14, comma 4 del Codice.

[Facoltativo] Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120 comma 1 lettera a) del Codice: la stazione appaltante si riserva di modificare il contratto in corso di esecuzione, a prescindere dal valore monetario, nei seguenti casi: ... *[indicare in modo chiaro, preciso ed inequivocabile, la portata e la natura delle modifiche contrattuali, nonché le condizioni alle quali esse possono essere effettuate]*.

Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120 comma 1 lettera b) e c) del Codice: il contratto di appalto può essere modificato senza una nuova procedura qualora sopravvenga la necessità di servizi supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, a condizione che un cambiamento del contraente risulti impraticabile per

⁹ Si rinvia anche al Comunicato ANAC 8 novembre 2022, sia per alcune importanti precisazioni sui contratti c.d. "a corpo", sia per i profili attinenti il riconoscimento di attività ulteriori richieste dalle stazioni appaltanti o resesi necessarie da nuove disposizioni di legge rispetto alle quali l'affidatario ha diritto al riconoscimento dei relativi compensi.

¹⁰ Ai sensi dell'art. 11 dell'Allegato II.2-bis al D.lgs. 36/2023, introdotto ex novo dal D.lgs. 209/2024, ai fini dell'individuazione dell'indice revisionale applicabile, la stazione appaltante deve indicare nei documenti di gara il codice CPV nel quale rientra l'attività oggetto di affidamento e procedere come segue: se il codice CPV rientra nell'elenco della Tabella D.1, si individua l'indice corrispondente indicato nella medesima Tabella; se il codice CPV rientra nella Tabella D.2, si individua un unico indice o un sistema di ponderazione degli indici, scelti tra la corrispondente selezione di indici indicata nella medesima Tabella; se il codice CPV rientra nella Tabella D.3, è individuato il sistema di ponderazione degli indici indicati nella medesima Tabella; se il codice CPV individuato presenta un livello di disaggregazione superiore a quello riportato nella Tabella D, si considera il CPV con livello di disaggregazione inferiore e la relativa associazione all'indice o agli indici ISTAT.

motivi economici o tecnici e, al contempo, comporti per la stazione appaltante notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi. Il compenso dell'affidatario viene conseguentemente aggiornato all'importo finale dei lavori applicandosi il ribasso offerto in gara relativamente alle attività individuate dalla stazione appaltante.

Il contratto può essere modificato anche nell'ipotesi di varianti in corso d'opera, da intendersi come modifiche rese necessarie in corso di esecuzione per effetto di circostanze imprevedibili dalla stazione appaltante, compresa la sopravvenienza di disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità o enti preposti alla tutela di interessi rilevanti. Il compenso dell'affidatario viene conseguentemente aggiornato all'importo finale dei lavori applicandosi il ribasso offerto in gara relativamente alle attività individuate dalla stazione appaltante.

In entrambi i casi, è consentita la modifica solo se l'aumento del prezzo non supera il 50% del valore del contratto iniziale.

[Facoltativo,] Clausola di rinegoziazione: *[ai sensi dell'art. 9 del Codice, la stazione appaltante può prevedere clausole di rinegoziazione, specie quando il contratto risulta particolarmente esposto per la sua durata, per il contesto economico di riferimento o per altre circostanze, al rischio delle interferenze da sopravvenienze].* Tale clausola si applica nei casi in cui la variazione del costo dei lavori su cui si calcola il valore dei servizi di ingegneria e architettura si dimostra in corso d'opera superiore alla percentuale del 30%.

[Facoltativo] Modifiche del contratto ai sensi dell'articolo 120 comma 1 lettera d) del Codice: la stazione appaltante si riserva, in corso di esecuzione, di sostituire l'aggiudicatario iniziale con un nuovo contraente nei seguenti casi: ... *[indicare in modo chiaro, preciso ed inequivocabile, le relative circostanze].*

[In caso di inserimento di una o più delle suddette clausole facoltative.] Il valore globale stimato dell'appalto è pari ad € ... *[indicare il valore, in caso di più lotti indicare la somma di tutti i lotti], al netto di Iva [così suddiviso. In caso di più lotti riportare una tabella per ciascun lotto]:*

Tabella 3

Importo complessivo (A+B)	
Importo per l'opzione di proroga	
Importo per il rinnovo	
importo per servizi analoghi	
Importo massimo del quinto d'obbligo, in caso di variazioni in aumento	
.... <i>[Importo delle ulteriori opzioni, ove quantificabili]</i>	
Valore globale stimato	<i>... [somma di tutti gli importi]</i>

N.B.: la stazione appaltante, nel calcolare il valore stimato dell'appalto ai fini della determinazione del superamento delle soglie di cui dell'art. 14, comma 4 del Codice, deve ricomprendere oltre a tutti i servizi, anche gli oneri previdenziali e assistenziali, esclusi invece dall'importo a base di gara.

4. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

Gli operatori economici possono partecipare alla presente gara in forma singola o associata, secondo le disposizioni dell'art. 66 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai successivi articoli. In particolare sono ammessi a partecipare:

- a. liberi professionisti singoli od associati nelle forme riconosciute dal vigente quadro normativo;
- b. società di professionisti;
- c. società di ingegneria;
- d. prestatori di servizi di ingegneria e architettura identificati con i codici CPV da 74200000-1 a 74276400-8 e da 74310000-5 a 74323100-0 e 74874000-6 - e successivi aggiornamenti - stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi;
- e. raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari costituiti dai soggetti di cui alle lettere da a) ad h) del presente elenco;
- f. consorzi stabili di società di professionisti, di società di ingegneria, anche in forma mista (in seguito anche consorzi stabili di società) e i GEIE;
- g. consorzi stabili professionali ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017;
- h. aggregazioni tra gli operatori economici di cui ai punti a), b) c) e d) aderenti al contratto di rete (rete di imprese, rete di professionisti o rete mista ai sensi dell'art. 12 della l. 81/2017) ai quali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 68 in quanto compatibili.

È ammessa la partecipazione dei soggetti di cui alla precedente lett. e) anche se non ancora costituiti.

Ai soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli articoli 67 e 68 del Codice.

I consorzi di cui agli articoli 65, comma 2 del Codice che intendono eseguire le prestazioni tramite i propri consorziati sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

I consorzi di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c) sono tenuti ad indicare per quali consorziati il consorzio concorre.

[Facoltativo] Possono essere **esclusi** dalla gara, previo contraddittorio da svolgere *[indicare le modalità tramite le quali è ammessa la presentazione di giustificazioni da parte degli operatori economici]*, i raggruppamenti temporanei costituiti da due o più operatori economici che singolarmente hanno i requisiti per partecipare alla gara. Tale facoltà non opera nel caso in cui i raggruppamenti sono costituiti da imprese controllate e/o collegate ai sensi dell'articolo 2359 c.c.

L'esclusione può essere disposta solamente qualora la stazione appaltante accerti in concreto che tale strumento giuridico è stato utilizzato per finalità anticoncorrenziali.

Il concorrente che partecipa alla gara *[in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "gara" con "singolo lotto"]* in una delle forme di seguito indicate è escluso nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale a cagione di accordi intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla stessa gara:

- partecipazione in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di operatori economici aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, aggregazione di retisti);
- partecipazione sia in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti sia in forma individuale;

- partecipazione sia in aggregazione di retisti sia in forma individuale. Tale esclusione non si applica alle retiste non partecipanti all'aggregazione, le quali possono presentare offerta, per la medesima gara *[in caso di suddivisione dell'appalto in lotti distinti sostituire "alla gara" con "al singolo lotto"]*, in forma singola o associata;
- partecipazione di un consorzio che ha designato un consorziato esecutore il quale, a sua volta, partecipa in una qualsiasi altra forma.

Nel caso venga accertato quanto sopra, si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti i quali possono, entro ... *[indicare i giorni che verranno assegnati per la risposta]* giorni, dimostrare che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

[Facoltativo, in caso di suddivisione in lotti] Limitazione dell'aggiudicazione ad un numero massimo di lotti

Nel caso in cui un concorrente risulti primo in graduatoria per più lotti, al medesimo potranno essere aggiudicati fino ad un massimo di n. ... *[inserire numero massimo di lotti aggiudicabili]*, lotti che saranno individuati sulla base del criterio ... *[la stazione appaltante definisce il criterio, che deve essere oggettivo e non discriminatorio, per determinare quali lotti saranno aggiudicati]*.

Tale limitazione è stata imposta perché *[Indicare le ragioni della scelta ai sensi dell'art. 58]*

[Facoltativo] Limitazione della partecipazione ad un numero massimo di lotti

Ciascun concorrente può presentare offerta per un numero massimo di ... *[inserire il numero massimo di lotti a cui si può partecipare]* lotti. In caso di partecipazione ad un numero maggiore di lotti rispetto a quanto consentito, la domanda si considera presentata per ... *[indicare il criterio per la individuazione dei lotti ai quali riferire la domanda di partecipazione, per esempio i lotti di maggiore valore economico]*.

Tale limitazione è stata imposta in ragione dell'elevato numero atteso di concorrenti.

Ai fini del conteggio del numero massimo dei lotti che possono essere aggiudicati/a cui si può partecipare, si tiene conto *[la stazione appaltante individua quando gli operatori economici che partecipano in diverse forme possano essere considerati "il medesimo concorrente" (ad esempio con riferimento alle ad oggetto plurimo o unitario) e specifica se ha deciso di limitare la partecipazione di più concorrenti che versino in situazioni di controllo o collegamento ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile]*

[Facoltativo] Associazione di lotti al medesimo offerente

La stazione appaltante si riserva la facoltà di aggiudicare in forma associata i lotti n. ... *[indicare i lotti specifici]* al medesimo offerente. La modalità mediante cui effettuare la valutazione comparativa tra le offerte sui singoli lotti e le offerte sulle associazioni di lotti è la seguente: ... *[indicare il criterio mediante cui effettuare la valutazione comparativa]*.

Le aggregazioni di retisti di cui all'articolo 65, comma 2 lettera g) del Codice, rispettano la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei in quanto compatibile. In particolare:

- a) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica (cd. Rete – soggetto), l'aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell'organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei relativi requisiti. L'organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

b) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune con potere di rappresentanza ma priva di soggettività giuridica (cd. Rete – contratto), l’aggregazione di retisti partecipa a mezzo dell’organo comune, che assume il ruolo del mandatario, qualora in possesso dei requisiti previsti per la mandataria e qualora il contratto di rete rechi mandato allo stesso a presentare domanda di partecipazione o offerta per determinate tipologie di procedure di gara. L’organo comune può indicare anche solo alcuni tra i retisti per la partecipazione alla gara ma deve obbligatoriamente far parte di questi;

c) nel caso in cui la rete sia dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza ovvero sia sprovvista di organo comune, oppure se l’organo comune è privo dei requisiti di qualificazione, l’aggregazione di retisti partecipa nella forma del raggruppamento costituito o costituendo, con applicazione integrale delle relative regole.

Per tutte le tipologie di rete, la partecipazione congiunta alle gare deve risultare individuata nel contratto di rete come uno degli scopi strategici inclusi nel programma comune, mentre la durata dello stesso dovrà essere commisurata ai tempi di realizzazione dell’appalto.

Ad un raggruppamento temporaneo può partecipare anche un consorzio di cui all’articolo 66, comma 1, lettera g).

L’impresa in concordato preventivo può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento temporaneo di imprese non siano assoggettate ad una procedura concorsuale.

[Facoltativo: se la stazione appaltante richiede una forma giuridica specifica per i raggruppamenti] I raggruppamenti di operatori economici, dopo l’aggiudicazione, devono assumere la forma di ... [inserire la forma giuridica specifica].

[Facoltativo: se la stazione appaltante richiede specifiche condizioni di esecuzione per i raggruppamenti] I raggruppamenti di operatori economici, nell’esecuzione dell’appalto, devono rispettare le seguenti condizioni: [inserire le condizioni richieste che devono essere proporzionate e giustificate da ragioni oggettive].

[Facoltativo: In caso di incarichi di progettazione ¹¹] L’aggiudicatario dei servizi di progettazione oggetto della presente gara, non può partecipare agli appalti di lavori pubblici, nonché agli eventuali subappalti o cottimi, derivanti dall’attività di progettazione svolta, a meno che non dimostri che dallo svolgimento di tale attività non sia derivato alcun vantaggio competitivo.

5. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E ALTRE CAUSE DI ESCLUSIONE

¹¹ La disposizione di cui all’articolo 24, comma 7 del d. lgs. 50/2016 non è stata riprodotta nel nuovo codice; manca quindi oggi una norma specifica per la progettazione che, come fino al 30 giugno 2023, prevede limiti alla partecipazione del progettista del PFTE, ad esempio, in una gara per l’affidamento della progettazione esecutiva o di un appalto integrato (se indicato dall’impresa di costruzioni o se associato con essa). Permane il vincolo dettato dall’articolo 95, comma 1, lettera c) del nuovo codice che prevede che “La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla procedura un operatore economico qualora accerti:.....c) sussistere una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d’appalto che non possa essere risolta con misure meno intrusive;”. Pertanto spetterà alla stazione appaltante valutare in sede di gara la presenza di tali condizioni, elemento che indubbiamente potrebbe favorire l’insorgere di contenziosi, anche successivamente all’aggiudicazione dell’appalto.

I concorrenti devono essere in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti di ordine generale previsti dal Codice nonché degli ulteriori requisiti indicati nel presente articolo.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine generale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (di seguito: FVOE). Le circostanze di cui all'articolo 94 del Codice sono cause di esclusione automatica. La sussistenza delle circostanze di cui all'articolo 95 del Codice è accertata previo contraddittorio con l'operatore economico.

In caso di partecipazione di consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera a) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio e dalle consorziate indicate quali esecutrici.

In caso di partecipazione di consorzi stabili di cui all'articolo 66, comma 1, lettera e) del Codice i requisiti di cui al punto 5 devono essere posseduti dal consorzio, dalle consorziate indicate quali esecutrici e dalle consorziate che prestano i requisiti.

Self-cleaning

Un operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, ad eccezione delle irregolarità contributive e fiscali definitivamente e non definitivamente accertate, può fornire prova di aver adottato misure (c.d. self-cleaning) sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

Se la causa di esclusione si è verificata prima della presentazione dell'offerta, l'operatore economico indica nel DGUE la causa ostativa e, alternativamente:

- descrive le misure adottate ai sensi dell'articolo 96, comma 6 del Codice;
- motiva l'impossibilità ad adottare dette misure e si impegna a provvedere successivamente. L'adozione delle misure è comunicata alla stazione appaltante.

Se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico adotta le misure di cui al comma 6 dell'articolo 96 del Codice dandone comunicazione alla stazione appaltante.

Sono considerate misure sufficienti il risarcimento o l'impegno a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, la dimostrazione di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti, di carattere tecnico, organizzativo o relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se le misure adottate sono ritenute sufficienti e tempestive, l'operatore economico non è escluso. Se dette misure sono ritenute insufficienti e intempestive, la stazione appaltante ne comunica le ragioni all'operatore economico.

Non può avvalersi del self-cleaning l'operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di affidamento o di concessione, nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Nel caso in cui un raggruppamento/consorzio abbia estromesso o sostituito un partecipante/esecutore interessato da una clausola di esclusione di cui agli articoli 94 e 95 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

Altre cause di esclusione

Sono esclusi gli operatori economici che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni.

[In caso di protocollo di legalità/patto di integrità] La mancata accettazione delle clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità e il mancato rispetto dello stesso costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del decreto legislativo n. 159/2011.

[In caso di procedure afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108].

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, che non consegnano, al momento della presentazione dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Sono esclusi dalla procedura di gara gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, che nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta hanno omesso di produrre alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

6. REQUISITI DI ORDINE SPECIALE E MEZZI DI PROVA

I concorrenti devono possedere, a pena di esclusione, i requisiti previsti nei commi seguenti.

La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti di ordine speciale accedendo al fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE).

L'operatore economico è tenuto ad inserire nel FVOE i dati e le informazioni richiesti per la comprova del requisito, qualora questi non siano già presenti nel fascicolo o non siano già in possesso della stazione appaltante e non possano essere acquisiti d'ufficio da quest'ultima.

N.B.: I requisiti speciali per partecipare alla gara devono essere elencati esclusivamente nel disciplinare e non contenuti in altri documenti di gara.

In caso di suddivisione della gara in lotti, le stazioni appaltanti specificano per ciascun requisito speciale per quale lotto è richiesto.

Ai sensi dell'art. 66, comma 2 del Codice le società, per un periodo di cinque anni dalla loro costituzione, possono documentare il possesso dei requisiti economico-finanziari e tecnico-professionali nei seguenti termini:

- le società di persone o cooperative tramite i requisiti dei soci;
- le società di capitali tramite i requisiti dei soci, nonché dei direttori tecnici o dei professionisti dipendenti a tempo indeterminato.

N.B: le stazioni appaltanti possono richiedere requisiti ulteriori rispetto a quelli normativamente previsti, qualora questi siano proporzionati, ragionevoli oltre che pertinenti e logicamente connessi all'oggetto dell'appalto e allo scopo perseguito.

In caso di lotto unico occorre che la stazione appaltante stabilisca criteri di partecipazione di cui all'art. 100 del Codice tali da consentire l'accesso anche ai micro, piccoli e medi operatori economici ai sensi dell'art. 10, comma 3 del Codice.

6.1. REQUISITI DI IDONEITÀ PROFESSIONALE

a) I requisiti di cui alla parte V dell'allegato II.12

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

b) (per tutte le tipologie di società e per i consorzi) **Iscrizione** nel Registro delle Imprese per attività pertinenti con quelle oggetto della presente procedura di gara.

Per l'operatore economico di altro Stato membro, non residente in Italia: iscrizione in uno dei registri professionali o commerciali degli altri Stati membri di cui all'allegato II.11 del Codice;

Ai fini della comprova, l'iscrizione nel Registro è acquisita d'ufficio dalla stazione appaltante tramite il FVOE. Gli operatori stabiliti in altri Stati membri caricano nel fascicolo virtuale i dati e le informazioni utili alla comprova del requisito, se disponibili.

Requisiti del gruppo di lavoro

Per il professionista che espleta l'incarico oggetto dell'appalto

c) Iscrizione agli appositi albi professionali previsti per l'esercizio dell'attività oggetto di appalto del soggetto personalmente responsabile dell'incarico.

Il concorrente non stabilito in Italia ma in altro Stato Membro o in uno dei Paesi di cui all'art. 100, comma 3 del Codice, presenta iscrizione ad apposito albo corrispondente previsto dalla legislazione nazionale di appartenenza o dichiarazione giurata o secondo le modalità vigenti nello Stato nel quale è stabilito.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.1 n. 3, il nominativo, la qualifica professionale e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista incaricato.

[Nel caso di affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza]

Per il professionista che espleta l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di [la stazione appaltante specifica progettazione, esecuzione o entrambe]

d) I requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.1 n. 4, i dati relativi al possesso, in capo al professionista, dei requisiti suddetti.

[Nel caso sia richiesta la redazione della relazione geologica]

Per il geologo che redige la relazione geologica

e) Il requisito di iscrizione al relativo albo professionale.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.1 n. 5, il nominativo e gli estremi dell'iscrizione all'Albo del professionista e ne specifica la forma di partecipazione tra quelle di seguito indicate:

- componente di un raggruppamento temporaneo;
- associato di una associazione tra professionisti;
- socio/amministratore/direttore tecnico di una società di professionisti o di ingegneria
- dipendente oppure collaboratore con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua, oppure consulente, iscritto all'albo professionale e munito di partita IVA, che abbia fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dall'ultima dichiarazione IVA, nei casi indicati dall'allegato II.12, parte V.

[Nel caso sia richiesta l'abilitazione antincendio]

Per il professionista antincendio

f) iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio.

Il concorrente indica, nelle dichiarazioni di cui al punto 15.1 n. 6, il nominativo del professionista e gli estremi dell'iscrizione all'elenco.

Per la comprova del requisito la stazione appaltante acquisisce d'ufficio i documenti in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'operatore economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti.

6.2. REQUISITI DI CAPACITÀ ECONOMICA E FINANZIARIA

a) Fatturato globale per servizi di ingegneria e di architettura relativo ai migliori tre degli ultimi cinque esercizi disponibili antecedenti la data di pubblicazione del bando per un importo non inferiore a*[indicare un importo non superiore al doppio dell'importo a base di gara]*.

[Nel caso di suddivisione in lotti, indicare il requisito richiesto per ciascun lotto o gruppi di lotti aggiudicabili contemporaneamente].

La comprova del requisito è fornita mediante uno dei seguenti documenti:

- per le società di capitali mediante bilanci, o estratti di essi, approvati alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte corredati della nota integrativa;

- per gli operatori economici costituiti in forma d'impresa individuale ovvero di società di persone mediante copia del Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- per i liberi professionisti o associazione di professionisti mediante il Modello Unico o la Dichiarazione IVA;
- dichiarazione resa, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, dal soggetto o organo preposto al controllo contabile della società ove presente (sia esso il Collegio sindacale, il revisore contabile o la società di revisione), attestante la misura (importo) del fatturato dichiarato in sede di partecipazione.

Per le imprese che abbiano iniziato l'attività da meno di tre anni, il requisito di fatturato è rapportato al periodo di attività effettivamente svolto.

L'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante.

[o in alternativa]

b) [Facoltativo] copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore ad € *[la stazione appaltante indica un massimale pari al 10 % dell'importo dei lavori progettati].*¹²

La comprova di tale requisito è fornita mediante l'esibizione, in copia conforme, della relativa polizza in corso di validità.

6.3. REQUISITI DI CAPACITÀ TECNICA E PROFESSIONALE

a) [Facoltativo] un elenco di servizi di ingegneria e di architettura¹³ espletati negli ultimi dieci anni¹⁴ antecedenti la data di pubblicazione del bando e **relativi ai lavori** di ognuna delle categorie e ID indicate nella

¹² La clausola tiene conto dell'introduzione, ad opera del d.lgs. 209/2024, del nuovo comma 1-bis all'interno dell'art. 40 dell'allegato II.12 al Codice.

¹³ Tra i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura e gli altri servizi tecnici, sono ricompresi anche gli studi di fattibilità effettuati, anche per opere pubbliche da realizzarsi tramite finanza di progetto, e ogni altro servizio propedeutico alla progettazione effettuato nei confronti di committenti pubblici o privati. Una conferma circa l'opportunità di comprendere anche le citate attività, è rinvenibile nella previsione di cui all'art. 66, comma 1, lett. a) del codice, a tenore del quale sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria i prestatori di servizi di ingegneria e architettura "che rendono a committenti pubblici e privati, operando sul mercato, servizi di ingegneria e di architettura, nonché attività tecnico-amministrative e studi di fattibilità economico-finanziaria ad esse connesse".

¹⁴ Si ritiene opportuno ripristinare il riferimento del fatturato all'importo dei lavori e non all'importo dei servizi.

Possono essere, altresì, ricompresi i servizi di consulenza aventi ad oggetto attività accessorie di supporto alla progettazione che non abbiano comportato la firma di elaborati progettuali, quali, ad esempio, le attività accessorie di supporto per la consulenza specialistica relativa agli ambiti progettuali strutturali e geotecnici. Ciò a condizione che si tratti di attività svolte nell'esercizio di una professione regolamentata per le quali è richiesta una determinata qualifica professionale, come indicato dall'art. 3 della direttiva 2005/36/CE, e purché l'esecuzione della prestazione, in mancanza della firma di elaborati progettuali, sia documentata mediante la produzione del contratto di conferimento dell'incarico e delle relative fatture di pagamento. Inoltre, possono essere qualificati come servizi di architettura e ingegneria le prestazioni di ingegneria relative alle sole verifiche strutturali e/o verifiche sismiche, in assenza di progettazione. Per la dimostrazione dei requisiti di partecipazione possono essere utilizzati anche i servizi di progettazione consistenti nella redazione di varianti, sia in fase di gara sia nel corso dell'esecuzione, trattandosi di servizi riservati ad operatori economici esercenti una professione regolamentata ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 2005/36/CE. In ogni caso, è necessario che il servizio svolto risulti formalizzato in un elaborato sottoscritto dal progettista che intende avvalersene e che la stazione appaltante attesti la variante, formalmente approvata e validata, e il relativo importo. Detto importo dovrà corrispondere alla somma degli importi incrementali, riferiti alle categorie di lavori aggiuntivi rispetto al progetto posto a base di gara

successiva tabella e il cui importo complessivo, per ogni categoria e ID, è almeno pari a volte [la stazione appaltante indica un valore compreso tra 1 e 2 volte] l'importo stimato dei lavori della rispettiva categoria e ID. Gli importi minimi dei lavori, per categorie e ID, sono riportati nella seguente tabella.

Tabella n. 6 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per l'elenco dei servizi

Categoria e ID delle opere	Corrispondenza l. 143/49	Valore delle opere	Importo complessivo minimo per l'elenco dei servizi
[ad es. STRUTTURE:S.04 Strutture, Opere infrastrutturali puntuali]	[ad. es. IX/b]	[ad es. € 575.000,00]	[ad es. € 862.500,00]

La comprova del requisito è fornita mediante [la stazione appaltante specifica i documenti richiesti].¹⁵

b) [Facoltativo] servizi “di punta” di ingegneria e architettura¹⁶ espletati negli ultimi dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando, con le seguenti caratteristiche: l'operatore economico deve aver eseguito, per ciascuna delle categorie e ID della successiva tabella, **due servizi per lavori analoghi**, per dimensione e caratteristiche tecniche, a quelli oggetto dell'affidamento, di importo complessivo, per ogni categoria e ID, almeno pari a.....[inserire un valore compreso fra 0,40 e 0,80 volte l'importo stimato dei lavori cui si riferisce la prestazione] volte il valore della medesima

[Facoltativo] In luogo dei due servizi, è possibile dimostrare il possesso del requisito anche mediante un unico servizio purché di importo almeno pari al minimo richiesto nella relativa categoria e ID.

Gli importi minimi dei lavori, per categoria e ID, sono riportati nella seguente tabella:

¹⁵ Il requisito dei servizi svolti non può essere inteso nel senso di limitarlo ai soli servizi specificamente posti a base di gara. Ne discende che, ad esempio, nell'ipotesi di affidamento della progettazione e della direzione lavori, ai fini della dimostrazione della specifica esperienza pregressa, anche per i servizi c.d. “di punta”, in relazione ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare, detti requisiti sono dimostrati con l'espletamento pregresso di incarichi di progettazione e direzione lavori, di sola progettazione ovvero di sola direzione lavori. Si deve, infatti, considerare che, per consolidata giurisprudenza, la logica sottesa alla richiesta del requisito del “servizio di punta” è quella di aver svolto singoli servizi di una certa entità complessivamente considerati e non di aver svolto servizi identici a quelli da affidare. Pertanto, a titolo esemplificativo, nel caso di affidamento della progettazione e della direzione lavori è necessario e sufficiente che il concorrente dimostri di aver espletato, in relazione ad ognuna delle classi e categorie e per gli importi dei lavori indicati, o incarichi di progettazione e direzione lavori, o solo incarichi di progettazione ovvero solo incarichi di direzione lavori.

¹⁶ Si ritiene opportuno, al fine di meglio qualificare il prestatore di servizi di ingegneria e architettura mantenere il requisito dei servizi di punta, ancorché nel bando-tipo 1 ANAC emesso il 7 luglio 2023 questa parte sia stata espunta. Trattasi peraltro di requisito facoltativo.

Tabella n. 7 - Categorie, ID e importi minimi dei lavori per i servizi di punta

Categoria e ID delle opere	Corrispondenza 1. 143/49	Valore delle opere	Importo complessivo minimo per i servizi di punta
[ad es. STRUTTURE:S.04 Strutture, Opere infrastrutturali puntuali]	[ad. es. IX/b]	[ad es. € 575.000,00]	[ad es. € 230.000,00]

Per le categorie [indicare, ove presenti, una o più delle attuali categorie Edilizia/Strutture/Infrastrutture per la mobilità] ai fini della qualificazione nell'ambito della stessa categoria, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare.

Per la categoria ID [indicare, ove presenti, la categoria diverse da Edilizia/Strutture/Infrastrutture per la mobilità e la relativa ID] ai fini della qualificazione, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando relative alle seguenti ID. [la stazione appaltante indica le ID che ritiene idonee a comprovare il requisito.¹⁷

La comprova del requisito è fornita mediante:

- certificati rilasciati dall'amministrazione/ente contraente, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con le amministrazioni pubbliche, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse;
- attestazioni rilasciate dal committente privato, con l'indicazione dell'oggetto, dell'importo e del periodo di esecuzione;
- contratti stipulati con privati, completi di copia delle fatture quietanzate ovvero dei documenti bancari attestanti il pagamento delle stesse.

¹⁷ Qualora la progettazione di cui alla classe I categorie a), b), c), d) ed e) riguardi immobili di interesse storico artistico sottoposti a vincoli culturali la progettazione è riservata ai laureati in architettura o muniti di laurea equipollente che consente l'iscrizione all'Albo degli Architetti, sez. A (art. 52 del regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537).

Ai fini della qualificazione, nell'ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle oggetto dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare. Esempificando, l'aver svolto servizi tecnici per la realizzazione di ospedali (E.10), caratterizzati dal grado di complessità pari a 1,20, può ritenersi idoneo a comprovare requisiti per servizi tecnici caratterizzati da pari complessità, quali quelli per la realizzazione di tribunali (E.16), o da minore complessità, quali quelli per la realizzazione di scuole (E.09 con grado di complessità pari a 1,15). Tale criterio è confermato dall'art. 8 del d.m. 17 giugno 2016, ove afferma che "gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera". Le considerazioni di cui sopra sono sempre applicabili alle opere inquadrabili nelle attuali categorie "edilizia", "strutture", "infrastrutture per la mobilità"; per le opere inquadrabili nelle altre categorie appare necessaria una valutazione specifica, in quanto nell'ambito della medesima categoria convivono destinazioni funzionali caratterizzate da diverse specificità; a titolo esemplificativo, l'aver espletato servizi per la realizzazione di impianti elettrici non appare idoneo a qualificare il progettista per la realizzazione di impianti termoelettrici, sebbene questi ultimi siano caratterizzati da minore grado di complessità nella tabella Z-1, come dimostrano i riferimenti, nella stessa tabella, alle classi e categorie di cui alla l. 143/1949.

N.B. I servizi affini valutabili sono quelli iniziati e ultimati nell'arco temporale di riferimento, ovvero la parte degli stessi ultimata nello stesso periodo per il caso di servizi iniziati in epoca precedente. Non rileva al riguardo la mancata realizzazione dei lavori ad essa relativi.¹⁸

c) [Facoltativo] Possesso dei seguenti **titoli di studio e/o professionali** da parte del prestatore di servizio e/o dei componenti del gruppo di lavoro:

-

-

[indicare con precisione le ulteriori qualifiche/titolo di studio del gruppo di lavoro che la stazione appaltante richiede rispetto alle professionalità di cui all'art. 5, tenendo conto di assicurare l'equipollenza di quelli esteri anche in ossequio al principio di reciprocità, nonché le esperienze professionali pertinenti eventualmente richieste].

La comprova del requisito è fornita mediante *[la stazione appaltante specifica i documenti richiesti].*

d) [Facoltativo] Personale

Per i soggetti organizzati in forma societaria o consortile o per i raggruppamenti temporanei misti (società/consorzi/professionisti): numero medio annuo di personale tecnico, utilizzato negli ultimi tre anni, non inferiore a n. unità che corrisponde a volte le unità di personale stimate *[la stazione appaltante indica il numero minimo di personale richiesto che deve essere proporzionato alle unità stimate per lo svolgimento dell'incarico e comunque non superiore al doppio].*

Per il professionista singolo o l'associazione di professionisti: numero di unità di personale tecnico non inferiore a n.....unità che corrisponde a volte le unità di personale stimate *[la stazione appaltante indica il numero minimo di personale richiesto che deve essere proporzionato alle unità stimate per lo svolgimento dell'incarico e comunque non superiore al doppio].*

Si precisa che il personale tecnico comprende i seguenti soggetti:

- i soci attivi;
- i dipendenti;
- i collaboratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua;
- i consulenti iscritti ai relativi albi professionali ove esistenti, muniti di partita IVA e che firmino il progetto, ovvero firmino i rapporti di verifica del progetto ovvero facciano parte dell'Ufficio direzione lavori e che abbiano fatturato nei confronti del concorrente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo risultante dalla dichiarazione IVA.

Il personale richiesto è espresso in termini di risorse a tempo pieno (Full Time Equivalent, FTE). Tale valore si ottiene sommando le ore contrattuali del personale e dividendo poi il risultato ottenuto per il numero delle ore di lavoro di un dipendente a tempo pieno.

¹⁸ Si è ritenuto opportuno specificare quali servizi analoghi possono essere valutati dalla stazione appaltante ai fini della dimostrazione della capacità tecnica e professionale del concorrente, riprendendo in parte la disciplina contenuta nell'art. 263 del D.P.R. 207/2010

La comprova del requisito è fornita mediante *[la stazione appaltante specifica i documenti richiesti, ad esempio: per i soci attivi estratto del libro soci; per i direttori tecnici verbale di nomina; per i dipendenti dichiarazione di un dottore commercialista o un consulente del lavoro iscritto all'albo o libro unico del lavoro; per i collaboratori coordinati e continuativi, contratto e una busta paga oppure libro unico del lavoro; per i consulenti, dichiarazione IVA annuale e fatture oppure documentazione contabile attestante il pagamento del consulente etc.].*

6.4. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI, CONSORZI ORDINARI, AGGREGAZIONI DI IMPRESE DI RETE, GEIE

I soggetti di cui all'articolo 65, comma 2, lettera e), f) g) e h) del Codice devono possedere i requisiti di ordine speciale nei termini di seguito indicati.

Alle aggregazioni di retisti, ai consorzi ordinari ed ai GEIE si applica la disciplina prevista per i raggruppamenti temporanei.

I requisiti indicati **nell'allegato II.12, parte V**, di cui al punto **6.1 lett. a)** devono essere posseduti da ciascun operatore economico associato, in base alla propria tipologia.

Per i raggruppamenti temporanei, è condizione di partecipazione la presenza, quale progettista, di almeno un giovane professionista ai sensi dell'art. 39 dell'allegato II.12.

Requisiti di idoneità professionale

a) Il requisito relativo all'iscrizione nel Registro delle Imprese di cui di cui al punto 6.1 deve essere posseduto:

- da ciascun componente del raggruppamento/consorzio/GEIE anche da costituire, nonché dal GEIE medesimo;
- da ciascun componente dell'aggregazione di rete nonché dall'organo comune nel caso in cui questi abbia soggettività giuridica.

Il requisito di cui al punto **6.1 lett. c)**, relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

[In caso di affidamento di incarichi di coordinatore della sicurezza] Il requisito di cui al punto **6.1 lett. d)** relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

[In caso sia richiesta la relazione geologica] Il requisito di cui al punto **6.1 lett. e)** relativo all'iscrizione all'albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.

[In caso sia richiesta l'abilitazione antincendio] Il requisito di cui al punto **6.1 lett. f)** relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

[Se richiesto requisito di fatturato globale] Il requisito relativo al fatturato globale di cui al **punto 6.2 lett. a)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nel complesso.

[o in alternativa]

[Se richiesto] Il requisito relativo al fatturato globale di cui **punto 6.2 lett. a)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nei termini di seguito indicati ... *[ai sensi dell'art. 68 comma 4 lett. b) è possibile indicare le modalità con cui il raggruppamento deve ottemperare ai requisiti, purché ciò sia proporzionato e giustificato da motivazioni obiettive].*

[Se richiesto il requisito relativo alla copertura assicurativa]¹⁹ Il requisito relativo alla copertura assicurativa contro i rischi professionali di cui al **punto 6.2 lett. b)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:

- a) somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionalmente corrispondente all'importo dei servizi che esegue;
- b) unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.

Requisiti di capacità tecnico-professionale

a) [Se richiesti servizi di ingegneria e architettura “di punta”] Il requisito del servizio di punta di cui al **punto 6.3 lett. b)** richiesto in relazione alla prestazione ... *[indicare la prestazione]* deve essere posseduto da uno dei componenti il raggruppamento.

[o in alternativa]

[Se richiesto] Il requisito del servizio di punta di cui al **punto 6.3 lett. b)** richiesto in relazione alla prestazione ... *[indicare la prestazione]* deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nei termini di seguito indicati ... *[ai sensi dell'art. 68 comma 4 lett. b) è possibile indicare le modalità con cui il raggruppamento deve ottemperare ai requisiti, purché ciò sia proporzionato e giustificato da motivazioni obiettive].*

N.B.: se richiesti servizi di punta in prestazioni diverse ripetere la dicitura per ogni prestazione

b) [Se richiesto elenco di servizi analoghi] Il requisito dei servizi analoghi di cui al precedente **punto 6.3 lett. a)** richiesto in relazione alla prestazione ... *[indicare la prestazione]* deve essere posseduto dal raggruppamento nel complesso.

[o in alternativa]

[Se richiesto] Il requisito dell'elenco dei servizi analoghi di cui al precedente **punto 6.3 lett. a)** deve essere soddisfatto dal raggruppamento temporaneo nei termini di seguito indicati ... *[ai sensi dell'art.*

¹⁹ L'OICE ha ritenuto di precisare, con riferimento al requisito di capacità economica e finanziaria alternativo al fatturato della copertura assicurativa contro i rischi professionali (introdotto all'art. 40, comma 1-bis ad opera del d.lgs. 209/2024), i limiti del massimale secondo la disposizione tradizionale, originariamente contenuta nell'art. 11 del D.lgs. n. 163/2006 (fino al 10% dell'importo dei lavori progettati, entro il limite massimo di 1 milione di euro per i lavori di importo inferiore alla soglia UE e fino al 20% dell'importo dei lavori progettati, entro il limite massimo di 2,5 milioni di euro per lavori di importo superiore alla soglia UE).

68 comma 4 lett. b) è possibile indicare le modalità con cui il raggruppamento deve ottemperare ai requisiti, purché ciò sia proporzionato e giustificato da motivazioni obiettive].

N.B.: se richiesto elenco di servizi in prestazioni diverse ripetere la dicitura per ogni prestazione

[Se richiesti i titoli di studio/professionali] Il requisito di cui al **punto 6.3 lett. c)** relativo ai titoli di studio/professionali deve essere posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati delle prestazioni per le quali sono richiesti i relativi titoli di studio/professionali.

[Se richiesto personale] Il requisito del personale di cui al **punto 6.3 lett. d)** deve essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento.

Nel caso in cui un raggruppamento abbia estromesso o sostituito un partecipante allo stesso poiché privo di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione del raggruppamento.

6.5. INDICAZIONI SUI REQUISITI SPECIALI NEI CONSORZI DI COOPERATIVE, CONSORZI DI IMPRESE ARTIGIANE, CONSORZI STABILI

I requisiti indicati nella **parte V dell'allegato II.12** di cui al **punto 6.1 lett. a)** devono essere posseduti:

- per i consorzi di società di professionisti e di società di ingegneria, dalle consorziate secondo quanto indicato all'art. 38 del citato allegato.
- per i consorzi di professionisti, dai consorziati secondo quanto indicato all'art. 34 del citato allegato.

Il requisito relativo all'iscrizione nel registro tenuto dalla Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura di cui al **punto 6.1 lett. b)** deve essere posseduto dal consorzio e dalle società consorziate indicate come esecutrici.

Il requisito di cui al **punto 6.1 lett. c)**, relativo all'iscrizione all'Albo è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono incaricati dell'esecuzione delle prestazioni oggetto dell'appalto.

[In caso di affidamento di incarichi di coordinatore della sicurezza] Il requisito di cui al **punto 6.1 lett. d)** relativo all'abilitazione di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008 è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della prestazione di coordinamento della sicurezza.

[In caso sia richiesta la relazione geologica] Il requisito di cui al **punto 6.1 lett. e)** relativo all'iscrizione all'albo dei geologi è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati della relazione geologica.

[In caso sia richiesta l'abilitazione antincendio] Il requisito di cui al **punto 6.1 lett. f)** relativo all'iscrizione nell'elenco del Ministero dell'interno ai sensi dell'art. 16 del d. lgs. 139 del 8 marzo 2006 come professionista antincendio è posseduto dai professionisti che nel gruppo di lavoro sono indicati come incaricati del relativo servizio.

Requisiti di capacità economico finanziaria e tecnico-professionale

[Se richiesti requisiti di capacità economica e finanziaria/tecnica e professionale di cui ai punti 6.2 e 6.3]

I consorzi di cui all'articolo 66, comma 1, lettera g) del Codice utilizzano i requisiti propri e, nel novero di questi, fanno valere i mezzi nella disponibilità delle consorziate che li costituiscono.

Per i consorzi di cui all'articolo 67, comma 2, lett. d) del Codice, i requisiti di capacità tecnica e finanziaria sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole consorziate.

Nel caso in cui un consorzio abbia estromesso o sostituito una consorziata poiché priva di un requisito di ordine speciale di cui all'articolo 100 del Codice, si valutano le misure adottate ai sensi dell'articolo 97 del Codice al fine di decidere sull'esclusione.

7. AVVALIMENTO

Il concorrente può avvalersi di dotazioni tecniche, risorse umane e strumentali messe a disposizione da uno o più operatori economici ausiliari per dimostrare il possesso dei requisiti di ordine speciale di cui al punto 6 e/o per migliorare la propria offerta.

Nel contratto di avvalimento le parti specificano le risorse strumentali e umane che l'ausiliario mette a disposizione del concorrente e indicano se l'avvalimento è finalizzato ad acquisire un requisito di partecipazione o a migliorare l'offerta del concorrente, o se serve ad entrambe le finalità.

Nei casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che alla stessa gara partecipino sia l'ausiliario che l'operatore che si avvale delle risorse da questo messe a disposizione, **salvo che quest'ultima non dimostri in concreto e con adeguato supporto documentale, in sede di presentazione della propria domanda, che non sussistono collegamenti tali da ricondurre entrambe le imprese ad uno stesso centro decisionale**²⁰

Tale clausola non trova applicazione nell'ipotesi di avvalimento interno ai raggruppamenti temporanei.

Ai sensi dell'articolo 372, comma 4 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, per la partecipazione alla presente procedura tra il momento del deposito della domanda di cui all'articolo 40 del succitato codice e il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice medesimo è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto. L'avvalimento non è necessario in caso di ammissione al concordato preventivo.

Il concorrente e l'ausiliario sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Non è consentito l'avvalimento per soddisfare i requisiti di ordine generale e dell'iscrizione alla Camera di commercio.

[Se richiesti requisiti relativi ad autorizzazioni o altri titoli abilitativi di cui all'art. 100, comma 3] Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al punto solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltatore.

²⁰ La previsione tiene conto delle modifiche apportate dal D.lgs. 209/2024 all'art. 104, comma 12 del Codice.

[Se richiesti requisiti relativi a titoli di studio e professionali necessari all'esecuzione dell'appalto] Il concorrente può avvalersi di un ausiliario per comprovare il possesso del requisito di cui al punto 6.3, lettera c) solo se l'ausiliario esegue direttamente la prestazione per cui tale requisito è richiesto. In tal caso, l'ausiliario agisce in qualità di subappaltare.

[Eventuale, nel caso di richiesta di un servizio di punta] l'operatore economico non può avvalersi di più operatori ausiliari per dimostrare il requisito del servizio di punta.

L'ausiliario deve:

- a) possedere i requisiti previsti dall'articolo 5 e quelli di cui all'articolo 6 oggetto di avalimento e dichiararli presentando un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- b) possedere i requisiti di cui all'articolo 6 oggetto di avalimento e dichiararli nel proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti;
- c) impegnarsi, verso il concorrente che si avvale e verso la stazione appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse (riferite a requisiti di partecipazione e/o premiali) oggetto di avalimento.

Il concorrente allega alla domanda di partecipazione il contratto di avalimento, che deve essere nativo digitale e firmato digitalmente dalle parti, nonché le dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione delle dichiarazioni dell'ausiliario.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata produzione del contratto di avalimento a condizione che il contratto sia stato stipulato prima del termine di presentazione dell'offerta e che tale circostanza sia comprovabile con data certa.

Non è sanabile la mancata indicazione delle risorse messe a disposizione dall'ausiliario in quanto causa di nullità del contratto di avalimento.

Qualora per l'ausiliario sussistano motivi di esclusione o laddove esso non soddisfi i requisiti di ordine speciale, il concorrente sostituisce l'ausiliario entro ... *[indicare il numero dei giorni previsti]* giorni decorrenti dal ricevimento della richiesta da parte della stazione appaltante. Contestualmente il concorrente produce i documenti richiesti per l'avalimento.

Nel caso in cui l'ausiliario si sia reso responsabile di una falsa dichiarazione sul possesso dei requisiti, la stazione appaltante procede a segnalare all'Autorità il comportamento tenuto dall'ausiliario per consentire le valutazioni di cui all'articolo 96, comma 15. L'operatore economico può indicare un altro ausiliario nel termine di dieci giorni, pena l'esclusione dalla gara. La sostituzione può essere effettuata soltanto nel caso in cui non conduca a una modifica sostanziale dell'offerta. Il mancato rispetto del termine assegnato per la sostituzione comporta l'esclusione del concorrente.

8. SUBAPPALTO

Il concorrente indica le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo. In caso di mancata indicazione il subappalto è vietato.

Il% (indicare una percentuale non superiore al 20%) delle prestazioni subappaltabili è riservata alle PMI²¹.

L'operatore economico può indicare in offerta una diversa soglia per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

Non può essere affidata in subappalto l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto **[nel caso di contratti aventi ad oggetto servizi ad alta intensità di manodopera, aggiungere]** nonché la prevalente esecuzione delle medesime.

[Facoltativo per la progettazione] Non è ammesso il subappalto della progettazione e della redazione della progettazione. È ammesso il subappalto delle indagini, dei rilievi, delle misurazioni e picchettazioni, nonché degli elaborati specialistici e di dettaglio e delle attività per le quali sono richieste apposite certificazioni²²

[Facoltativo, nel caso in cui la stazione appaltante intenda riservare, previa motivazione della decisione a contrarre, una o più prestazioni all'affidatario in ragione delle caratteristiche delle prestazioni oggetto dell'appalto, dell'esigenza di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose] L'affidatario deve eseguire direttamente le seguenti prestazioni: ... *[indicare quali]*. Ciò in ragione dell'esigenza di garantire ... *[indicare le motivazioni]*.

[Facoltativo, nel caso in cui la stazione appaltante intenda vietare il subappalto a cascata in determinate prestazioni, in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, dell'esigenza di rafforzare il controllo dei luoghi di lavoro, di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza sul lavoro ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni mafiose] Le seguenti prestazioni possono essere subappaltate ma non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto: ... *[indicare le prestazioni]*. Ciò in ragione dell'esigenza di garantire ... *[indicare le motivazioni]*.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

9. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE E/O CONDIZIONI DI ESECUZIONE

[Per le procedure di gara afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, indicare le seguenti condizioni di esecuzione]

Il concorrente si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

²¹ La clausola tiene conto delle modifiche apportate dal D.lgs. 209/2024 all'art. 119, comma 2 del Codice, a mente del quale i contratti di subappalto sono stipulati in misura non inferiore al 20% delle prestazioni subappaltabili con piccole e medie imprese, ferma restando la possibilità per gli operatori economici di indicare nella propria offerta una soglia diversa per ragioni legate all'oggetto o alle caratteristiche delle prestazioni o al mercato di riferimento.

²² Si ritiene opportuno suggerire alle stazioni appaltanti di vietare il subappalto delle attività di pura progettazione al fine di assicurare l'unitarietà del progetto e la continuità dell'attività di progettazione.

- una quota pari al ...per cento delle assunzioni necessarie *[indicare la quota percentuale scelta]* di occupazione giovanile
- una quota pari al ... per cento delle assunzioni necessarie *[indicare la quota percentuale scelta]* di occupazione femminile

[la quota percentuale scelta, deve essere almeno pari al 30 per cento, ovvero inferiore; in tal caso le stazioni appaltanti motivano le ragioni della deroga, richiamando espressamente la determina a contrarre o l'atto immediatamente esecutivo della stessa ovvero l'atto espresso del responsabile della stazione appaltante adottato prima o contestualmente all'avvio della procedura ad evidenza pubblica, contenenti adeguata e specifica motivazione della deroga] delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali [calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309].

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, non tenuti alla redazione del rapporto sulla situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consiglieria e al consigliere regionale di parità.

Gli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti sono tenuti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, a consegnare alla stazione appaltante una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte. L'operatore economico è altresì tenuto a trasmettere la relazione alle rappresentanze sindacali aziendali.

10. GARANZIA PROVVISORIA

[Nel caso in cui l'appalto comprenda esclusivamente servizi di progettazione, redazione del piano della sicurezza e coordinamento e compiti di supporto al RUP] La garanzia provvisoria e l'impegno del fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art. 117 del Codice non sono dovute, ai sensi dell'art. 106, comma 11 del Codice.

[o in alternativa, nel caso in cui l'appalto comprenda anche servizi diversi da quelli indicati all'art. 106, comma 11, sostituire il testo precedente con quanto segue]

L'offerta *[eventualmente: "per ciascun lotto"]* è corredata, a pena di esclusione, da una garanzia provvisoria pari a ... *[2% del valore complessivo dell'appalto ovvero altra percentuale ai sensi dell'articolo 106, comma 1*

del Codice] e precisamente di importo pari ad € ... [indicare]. Si applicano le riduzioni di cui all'articolo 106, comma 8 del Codice.

N.B. Al fine di rendere l'importo della garanzia proporzionato e adeguato alla natura delle prestazioni oggetto del contratto e al grado di rischio ad esso connesso, la stazione appaltante può motivatamente ridurre l'importo della cauzione sino all'1% ovvero incrementarlo sino al 4%.

[In caso di gara divisa in più lotti] In caso di partecipazione a più lotti l'operatore economico può alternativamente:

- prestare tante distinte ed autonome garanzie provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare;
- prestare un'unica garanzia di importo pari alla somma degli importi stabiliti per i lotti cui intende partecipare. Nella garanzia sono indicati espressamente i singoli lotti per i quali la stessa viene prestata, nonché gli importi di dettaglio delle singole cauzioni riferite a ciascun lotto.

[In alternativa, la stazione appaltante può indicare, se necessario, una sola delle due opzioni sopra indicate]

La garanzia provvisoria è costituita, a scelta del concorrente sotto forma di cauzione o di fideiussione:

La cauzione è costituita mediante accredito, con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici, presso il conto ... [la stazione appaltante indica gli estremi del conto presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria];

La fideiussione può essere rilasciata:

- da imprese bancarie o assicurative che: rispondono ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività.
- da un intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che è sottoposto a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; e che abbia i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della garanzia, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet:

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>

<http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>

http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf

http://www.ivass.it/ivass/imprese_jsp/HomePage.jsp

N.B.: Si raccomanda di prendere visione del documento denominato <https://www.anticorruzione.it/-/garanzie-finanziarie>

La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante.

[Nel caso in cui la stazione appaltante sia abilitata ad effettuare le verifiche di veridicità sulle garanzie fideiussorie gestite tramite ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12,] L'operatore economico può, alternativamente:

- presentare una garanzia fideiussoria gestita mediante ricorso a una delle seguenti piattaforme ... *[indicare le piattaforme cui la stazione appaltante è abilitata];*
- presentare una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

[In alternativa, nel caso in cui la stazione appaltante non sia abilitata ad effettuare verifiche di veridicità sulle garanzie fideiussorie gestite tramite piattaforme telematiche] L'operatore economico presenta una garanzia fideiussoria verificabile telematicamente presso l'emittente, indicando nella domanda il sito internet presso il quale è possibile verificare la garanzia.

La fideiussione deve:

- a) contenere espressa menzione dell'oggetto del contratto di appalto e del soggetto garantito (stazione appaltante);
- b) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE, ovvero a tutte le imprese retiste che partecipano alla gara ovvero, in caso di consorzi di cui all'articolo 45, comma 2 lettere b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- c) essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 16 settembre 2022 n. 193;
- d) avere validità per ... giorni *[almeno 180 gg. - ovvero altro termine, in relazione alla durata prevista per il procedimento]* dalla data di presentazione dell'offerta;
- e) prevedere espressamente:
 - 1. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'articolo 1944 del Codice civile;
 - 2. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile;
 - 3. l'operatività della stessa entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
- f) **[Facoltativo]:** essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia ai sensi dell'articolo 106, comma 5 del Codice, su richiesta della stazione appaltante per ulteriori ... *[indicare]* giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre nelle medesime forme di cui sopra una nuova garanzia provvisoria del medesimo o di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

Ai sensi dell'art. 106 comma 8 del Codice l'importo della garanzia è ridotto nei termini di seguito indicati.

- a. Riduzione del 30% in caso di possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione si ottiene:

– per i soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice solo se tutti soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della certificazione;

– per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice, se il Consorzio ha dichiarato in fase di offerta che intende eseguire con risorse proprie, solo se il Consorzio possiede la predetta certificazione; se il Consorzio ha indicato in fase di offerta che intende assegnare parte delle prestazioni a una o più consorziate individuate nell’offerta, solo se sia il Consorzio sia la consorziata designata posseggono la predetta certificazione, o in alternativa se il solo Consorzio possiede la predetta certificazione e l’ambito di certificazione del suo sistema gestionale include la verifica che l’erogazione della prestazione da parte della consorziata rispetti gli standard fissati dalla certificazione.

b. Riduzione del 50% in caso di partecipazione di micro, piccole e medie imprese e di raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. Tale riduzione non è cumulabile con quelle indicate alla lett. a) e c).

c. *[Nel caso in cui la stazione appaltante sia abilitata ad effettuare le verifiche di veridicità sulle garanzie fideiussorie gestite tramite ricorso a piattaforme telematiche]* Riduzione del 10% cumulabile con quelle di cui alle precedenti lettere a) e b) in caso di presentazione di garanzie fideiussorie gestite mediante ricorso a piattaforme telematiche;

d. Riduzione del % *[la stazione appaltante indica una percentuale di riduzione fino ad un massimo del 20%]* in caso di possesso di una o più delle seguenti certificazioni/marchi: *[la stazione appaltante individua le certificazioni che danno diritto alla riduzione tra quelle indicate all’allegato II.13 del codice]*. Tale riduzione è cumulabile con quelle indicate alle lett. a), b) e c). In caso di partecipazione in forma associata la riduzione si ottiene:

– per i soggetti di cui all’articolo 65, comma 2, lettere e), f), g), h) del Codice se uno dei soggetti che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o una delle imprese retiste che partecipano alla gara sia in possesso della certificazione;

– per i consorzi di cui all’articolo 65, comma 2, lettere b), c), d) del Codice se il consorzio o una delle consorziate sia in possesso della certificazione;

Per fruire delle riduzioni di cui all’articolo 106, comma 8 del Codice, il concorrente dichiara nella domanda di partecipazione il possesso delle certificazioni e inserisce copia delle certificazioni possedute qualora non già presenti nel fascicolo virtuale.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria solo a condizione che sia stata già costituita prima della presentazione dell’offerta.

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

11. [FACOLTATIVO] SOPRALLUOGO

Il sopralluogo su ... *[indicare eventuali aree/locali/ oggetto di sopralluogo interessati ai servizi/forniture]* è obbligatorio. Il sopralluogo si rende necessario per le seguenti ragioni ... *[fornire la motivazione]*. La mancata effettuazione del sopralluogo è causa di esclusione dalla procedura di gara.

Il sopralluogo è effettuato accedendo di persona nelle aree oggetto di sopralluogo o a distanza.

Il sopralluogo può essere effettuato ... *[indicare o i giorni prestabiliti dalla stazione appaltante e/o la possibilità di concordare i giorni in cui svolgerlo di persona o indicare come effettuare il sopralluogo a distanza, ad esempio collegandosi ad un link inserito nella Piattaforma]*.

La richiesta di sopralluogo deve essere presentata entro le ore ... *[indicare]* del giorno ... *[indicare]*, tramite la Piattaforma alla Sezione ... *[indicare]* e deve riportare il nominativo e la qualifica della persona incaricata di effettuare il sopralluogo.

Data, ora e luogo *[fisico in caso di sopralluogo effettuato di persona o link o area della Piattaforma in caso di sopralluogo virtuale]* del sopralluogo sono comunicati ai concorrenti con almeno ... *[indicare]* giorni di anticipo. Viene rilasciata attestazione di avvenuto svolgimento del sopralluogo.

Il sopralluogo può essere effettuato dal rappresentante legale/procuratore/direttore tecnico in possesso del documento di identità, o da soggetto diverso rappresentante dell'operatore economico purché in possesso di apposita delega, del proprio documento di identità e di copia di quello del delegante.

Il soggetto delegato ad effettuare il sopralluogo non può ricevere l'incarico da più concorrenti. In tal caso la stazione appaltante non rilascia la relativa attestazione ad alcuno dei soggetti deleganti.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti, GEIE, aggregazione di retisti, il sopralluogo può essere effettuato da un rappresentante degli operatori economici raggruppati, aggregati in rete o consorziati.

In caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, aggregazione di retisti non ancora costituiti, il sopralluogo è effettuato da un rappresentante di uno degli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o l'aggregazione in rete o il consorzio.

In caso di consorzio di cui all'articolo 65 comma 2, lettera b), c), d) del Codice il sopralluogo deve essere effettuato da soggetto munito di delega conferita dal consorzio oppure dall'operatore economico consorziato indicato come esecutore.

N.B.: i sopralluoghi devono essere fissati in date tali da consentire agli operatori economici di poter effettuare eventuali richieste di chiarimenti ovvero di regola almeno tre giorni prima della scadenza del termine per la richiesta dei chiarimenti.

12. PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'ANAC

[In caso di lotto unico] I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € ... *[inserire]* secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. ... del ... *[ad esempio Delibera numero 621 del 20 dicembre 2022 o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>]*. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile.

[In caso di suddivisione in lotti] I concorrenti effettuano il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per un importo pari a € ...*[inserire]* secondo le modalità di cui

alla delibera ANAC n. ... del ... [ad esempio Delibera numero 621 del 20 dicembre 2022 o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>]. Il pagamento del contributo è condizione di ammissibilità dell'offerta. Il pagamento è verificato mediante il FVOE. In caso di esito negativo della verifica, è attivata la procedura di soccorso istruttorio. In caso di mancata regolarizzazione nel termine assegnato, l'offerta è dichiarata inammissibile. Il contributo è dovuto per ciascun lotto per il quale si presenta offerta secondo gli importi descritti nella sottostante tabella:

Numero lotto	CIG	Importo contributo ANAC

N.B. Indicazioni operative sulle modalità di pagamento del contributo sono disponibili sul sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione al seguente link: <https://www.anticorruzione.it/-/portale-dei-pagamenti-di-anac>

L'importo del contributo è calcolato sul valore stimato d'appalto comprensivo delle eventuali opzioni contrattuali previste nella documentazione di gara.

La stazione appaltante accerta il pagamento del contributo mediante consultazione del FVOE ai fini dell'ammissione alla gara.

Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la stazione appaltante richiede, mediante soccorso istruttorio la presentazione della ricevuta di avvenuto pagamento. L'operatore economico che non adempia alla richiesta nel termine stabilito dalla stazione appaltante è escluso dalla procedura di gara per inammissibilità dell'offerta.

[o, in alternativa, se il pagamento del contributo non è dovuto]

Ai sensi dell'articolo 1, punto 2, della delibera ANAC n. ... del ... [ad esempio Delibera numero 621 del 20 dicembre 2022 o successiva delibera pubblicata al seguente <https://www.anticorruzione.it/-/gestione-contributi-gara>] sono esentati dal pagamento del contributo in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.

13. MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA E SOTTOSCRIZIONE DEI DOCUMENTI DI GARA

L'offerta e la documentazione relativa alla procedura devono essere presentate esclusivamente attraverso la Piattaforma. Non sono considerate valide le offerte presentate attraverso modalità diverse da quelle previste nel presente disciplinare. L'offerta [ove richiesto aggiungere "e la documentazione"] deve essere sottoscritta con firma digitale o altra firma elettronica qualificata o firma elettronica avanzata.

Le dichiarazioni sostitutive si redigono ai sensi degli articoli 19, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

La documentazione presentata in copia viene prodotta ai sensi del decreto legislativo n. 82/05.

[In caso di richiesta di campioni o altri documenti cartacei non altrimenti acquisibili] I campioni [e i documenti cartacei non altrimenti acquisibili, specificare quali] devono essere trasmessi al seguente indirizzo: ... [indicare l'indirizzo].

L'offerta deve pervenire entro e non oltre le ore ... *[indicare]* del giorno ... *[indicare]* a pena di irricevibilità. La Piattaforma non accetta offerte presentate dopo la data e l'orario stabiliti come termine ultimo di presentazione dell'offerta.

Per l'individuazione di data e ora di arrivo dell'offerta fa fede l'orario registrato dalla Piattaforma.

Le operazioni di inserimento sulla Piattaforma di tutta la documentazione richiesta rimangono ad esclusivo rischio del concorrente. Si invitano pertanto i concorrenti ad avviare tali attività con congruo anticipo rispetto alla scadenza prevista onde evitare la non completa e quindi mancata trasmissione dell'offerta entro il termine previsto.

Qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento della Piattaforma si applica quanto previsto al paragrafo 1.1.

Ogni operatore economico per la presentazione dell'offerta ha a disposizione una capacità pari alla dimensione massima di ... *[indicare il numero e l'unità di misura]* per singolo file. La Piattaforma accetta esclusivamente files con i seguenti formati ... *[indicare i formati dei files che possono essere caricati nella Piattaforma]*

13.1 Regole per la presentazione dell'offerta

[Facoltativo] Fermo restando le indicazioni tecniche riportate all'articolo 1 e nel ... *[la SA indica il disciplinare telematico o altro documento tecnico]* di seguito sono indicate le modalità di caricamento dell'offerta nella Piattaforma.

[La SA indica le regole di utilizzo della Piattaforma che non sono indicate nel disciplinare telematico di cui di seguito si fornisce un esempio: ...]

L'“OFFERTA” è composta da:

A – **Documentazione amministrativa;**

B – **Offerta tecnica** [in caso di divisione in Lotti: una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare];

C – **Offerta economica** [in caso di divisione in Lotti: una per ogni Lotto per il quale si intende partecipare].

L'operatore economico ha facoltà di inserire nella Piattaforma offerte successive che sostituiscono la precedente, ovvero ritirare l'offerta presentata, nel periodo di tempo compreso tra la data e ora di inizio e la data e ora di chiusura della fase di presentazione delle offerte. La stazione appaltante considera esclusivamente l'ultima offerta presentata.

Si precisa inoltre che:

- l'offerta è vincolante per il concorrente;
- con la trasmissione dell'offerta, il concorrente accetta tutta la documentazione di gara, allegati e chiarimenti inclusi.

Al momento della ricezione delle offerte, ciascun concorrente riceve notifica del corretto recepimento della documentazione inviata *[eventuale, mediante ... specificare in che modo]*.

La Piattaforma consente al concorrente di visualizzare l'avvenuta trasmissione della domanda.

Il concorrente che intenda partecipare in forma associata (per esempio raggruppamento temporaneo di imprese/Consorti, sia costituiti che costituendi) in sede di presentazione dell'offerta indica la forma di partecipazione e indica gli operatori economici riuniti o consorziati.

[Facoltativo] Le dichiarazioni ... *[specificare quali]* sono redatte sui modelli predisposti e messi a disposizione nella Piattaforma *[eventualmente indicare il link dove si può prendere visione delle dichiarazioni. In alternativa: indicare "sono compilate online"]*.

Tutta la documentazione da produrre mediante inserimento nel Fascicolo virtuale deve essere in lingua italiana. **[In alternativa in caso di bilinguismo]** Tutta la documentazione da produrre mediante inserimento nel Fascicolo virtuale deve essere in lingua italiana *[e, o specificare]* ... *[indicare l'altra lingua]*.

[In alternativa] La documentazione da produrre, se redatta in inglese, francese, spagnolo *[specificare eventuali altre lingue conosciute dalla stazione appaltante]* può essere presentata senza bisogno di traduzione. In tutti gli altri casi i documenti devono essere corredati da traduzione giurata in lingua italiana.

In caso di mancanza, incompletezza o irregolarità della traduzione della documentazione amministrativa, si applica il soccorso istruttorio.

L'offerta vincola il concorrente per ... *[indicare il numero dei giorni pari ad almeno 180 giorni]* dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell'offerta.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, sarà richiesto agli offerenti di confermare la validità dell'offerta sino alla data indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

Il mancato riscontro alla richiesta della stazione appaltante entro il termine fissato da quest'ultima o comunque in tempo utile alla celere prosecuzione della procedura è considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.

Fino al giorno fissato per l'apertura, l'operatore economico può effettuare, tramite la Piattaforma, la richiesta di rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica, di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione. A tal fine, richiede di potersi avvalere di tale facoltà.

A seguito della richiesta, sono comunicate all'operatore economico le modalità e i tempi con cui procedere all'indicazione degli elementi che consentono l'individuazione dell'errore materiale e la sua correzione. La rettifica è operata nel rispetto della segretezza dell'offerta e non può comportare la presentazione di una nuova offerta, né la sua modifica sostanziale.

Se la rettifica è ritenuta non accoglibile perché sostanziale, è valutata la possibilità di dichiarare l'offerta inammissibile.

14. SOCCORSO ISTRUTTORIO

Con la procedura di soccorso istruttorio di cui all'articolo 101 del Codice, possono essere sanate le carenze della documentazione trasmessa con la domanda di partecipazione ma non quelle della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica.

Con la medesima procedura può essere sanata ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione e di ogni altro documento richiesto per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, le inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente.

In particolare:

- il mancato possesso dei prescritti requisiti di partecipazione non è sanabile mediante soccorso istruttorio ed è causa di esclusione dalla procedura di gara;
- l'omessa o incompleta nonché irregolare presentazione delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti di partecipazione e ogni altra mancanza, incompletezza o irregolarità della domanda, sono sanabili, ad eccezione delle false dichiarazioni;
- la mancata produzione del contratto di avalimento, della garanzia provvisoria, del mandato collettivo speciale o dell'impegno a conferire mandato collettivo può essere oggetto di soccorso istruttorio solo se i citati documenti sono preesistenti e comprovabili con data certa anteriore al termine di presentazione dell'offerta;
- il difetto di sottoscrizione della domanda di partecipazione, delle dichiarazioni richieste e dell'offerta è sanabile;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omessa indicazione, delle modalità con le quali l'operatore intende assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, il rispetto delle condizioni di partecipazione e di esecuzione di cui all'articolo 9 del presente bando.

[in caso di procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108]

- sono sanabili l'omessa dichiarazione sull'aver assolto agli obblighi di cui alla legge 68/1999 e, per i concorrenti che occupano oltre cinquanta dipendenti, l'omessa presentazione di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile, redatto ai sensi dell'articolo 46 decreto legislativo n. 198 del 2006, e la trasmissione dello stesso alle rappresentanze sindacali e ai consiglieri regionali di parità, purché redatto e trasmesso in data anteriore al termine per la presentazione delle offerte;
- non è sanabile mediante soccorso istruttorio l'omesso impegno ad assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, l'assunzione di una quota di occupazione giovanile e femminile di cui all'articolo 5 del presente bando.

Ai fini del soccorso istruttorio è assegnato al concorrente un termine di *[indicare il termine non inferiore a cinque e non superiore a dieci giorni]* affinché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicando il contenuto e i soggetti che le devono rendere nonché la sezione della Piattaforma dove deve essere inserita la documentazione richiesta.

In caso di inutile decorso del termine, la stazione appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

Ove il concorrente produca dichiarazioni o documenti non perfettamente coerenti con la richiesta, la stazione appaltante può chiedere ulteriori precisazioni o chiarimenti, limitate alla documentazione presentata in fase di soccorso istruttorio, fissando un termine a pena di esclusione.

La stazione appaltante può sempre chiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine di

[indicare un termine che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni]. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta.

15. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE E DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

L'operatore economico utilizza a Piattaforma ... *[la SA indica la Sezione/Area della Piattaforma]* per compilare o allegare la seguente documentazione:

- 1) domanda di partecipazione
- 2) DGUE
- 3) eventuale procura;
- 4) garanzia provvisoria;
- 6) documentazione in caso di avvalimento di cui al punto 15.3;
- 7) documentazione per i soggetti associati di cui al punto 15.4;
- 8) il consenso al trattamento dei dati tramite il FVOE;
- 9) ***[Se previsti altri documenti]*** ... *[indicare gli altri documenti previsti in relazione alla specificità dell'affidamento, diversi da quelli già in possesso]*

[Per le procedure di gara afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108]

10) Per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti: copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46 del decreto legislativo n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

15.1. DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ED EVENTUALE PROCURA

La domanda di partecipazione è redatta secondo il modello di cui all'allegato n. *[inserire]* **[o in alternativa]** è compilata online sulla Piattaforma.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause automatiche di esclusione di cui all'articolo 94 commi 1 e 2 del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione a tutti i soggetti indicati al comma 3.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle cause non automatiche di esclusione di cui all'articolo 98, comma 4, lettere g) ed h) del Codice sono rese dall'operatore economico in relazione ai soggetti di cui al punto precedente.

Le dichiarazioni in ordine all'insussistenza delle altre cause di esclusione sono rese in relazione all'operatore economico.

Con riferimento alle cause di esclusione di cui all'articolo 95 del Codice, il concorrente dichiara:

- le gravi infrazioni di cui all'articolo 95, comma 1, lettera a) del Codice commesse nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara;
- gli atti e i provvedimenti indicati all'articolo 98 comma 6 del codice emessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara
- tutti gli altri comportamenti di cui all'articolo 98 del Codice, commessi nei tre anni antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara.

La dichiarazione di cui sopra deve essere resa anche nel caso di impugnazione in giudizio dei relativi provvedimenti.

L'operatore economico dichiara la sussistenza delle cause di esclusione che si sono verificate prima della presentazione dell'offerta e indica le misure di self-cleaning adottate, oppure dimostra l'impossibilità di adottare tali misure prima della presentazione dell'offerta.

L'operatore economico adotta le misure di self-cleaning che è stato impossibilitato ad adottare prima della presentazione dell'offerta e quelle relative a cause di esclusione che si sono verificate dopo tale momento.

Se l'operatore economico omette di comunicare alla stazione appaltante la sussistenza dei fatti e dei provvedimenti che possono costituire una causa di esclusione ai sensi degli articoli 94 e 95 del Codice e detti fatti o provvedimenti non risultino nel FVOE, il triennio inizia a decorrere dalla data in cui la stazione appaltante ha acquisito gli stessi, anziché dalla commissione del fatto o dall'adozione del provvedimento.

NB. Le cause di esclusione di cui agli articoli 95, comma 1, lettere b), c) e d) e 98, comma 4, lettera b) del Codice rilevano per la sola gara cui la condotta di riferisce. Pertanto, tali circostanze non devono essere dichiarate in occasione della partecipazione a gare successive e i relativi provvedimenti non sono inseriti nel FVOE.

[In caso di suddivisione della gara in lotti] Il concorrente indica nella domanda di partecipazione per quale lotto concorre.

In caso di raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario, aggregazione di retisti, GEIE, il concorrente fornisce i dati identificativi (ragione sociale, codice fiscale, sede) e il ruolo di ciascun partecipante.

In caso di consorzio di cooperative, consorzio imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 65, comma 2 lettera b), c), d) del Codice, il consorzio indica il consorziato per il quale concorre alla gara.

Nella domanda di partecipazione il concorrente dichiara:

– i dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, comune di residenza etc.) dei soggetti di cui all'articolo 94, comma 3 del Codice, ivi incluso l'amministratore di fatto, ove presente, ovvero indica la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

Per i professionisti singoli

a. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza);

Per i professionisti associati

b. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i professionisti associati;

c. requisiti (estremi di iscrizione ai relativi albi professionali) di cui all'art. 34 dell'allegato II.12 con riferimento a tutti i professionisti associati;

Per le società di professionisti

d. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

e. estremi di iscrizione ai relativi albi professionali dei soci;

f. organigramma aggiornato di cui all'art. 35 dell'allegato II.12;

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. e) e f), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per le società di ingegneria

g. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

h. estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del direttore tecnico di cui all'art. 36 dell'allegato II.12;

i. organigramma aggiornato di cui all'art. 36 dell'allegato II.12.

In alternativa alle dichiarazioni di cui alle lett. h) e i), il concorrente dichiara che i medesimi dati aggiornati sono riscontrabili sul casellario delle società di ingegneria e professionali dell'ANAC.

Per i consorzi stabili

j. dati identificativi (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale, residenza) di tutti i soggetti di cui all'art. 94, comma 3 del Codice oppure la banca dati ufficiale o il pubblico registro da cui i medesimi possono essere ricavati in modo aggiornato alla data di presentazione dell'offerta;

3. dichiara, con riferimento ai professionisti che espletano l'incarico di cui al punto 6.1 lett. c), i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, iscrizione al relativo albo professionale,

4. **[Nel caso di affidamento del servizio di coordinamento della sicurezza]** dichiara, con riferimento al professionista di cui al punto **6.1 lett. d)** i seguenti dati: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, abilitazione ai sensi dell'art. 98 del d. lgs. 81/2008;

5. **[Nel caso sia richiesta la relazione geologica]** dichiara, con riferimento al professionista di cui al punto **6.1 lett. e)**: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale, dati relativi ai requisiti abilitativi richiesti, forma di partecipazione;

6. **[Nel caso sia richiesto il professionista antincendio]** dichiara, con riferimento al professionista di cui al punto **6.1 lett. f)**: nome, cognome, data di nascita, codice fiscale e gli estremi dell'iscrizione all'elenco del Ministero dell'Interno;

7. dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:

a) delle condizioni contrattuali e degli oneri compresi quelli eventuali relativi in materia, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;

b) di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione dei servizi, sia sulla determinazione della propria offerta;

8. accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

– di non partecipare alla medesima gara contemporaneamente in forme diverse (individuale e associata; in più forme associate; in forma singola e quale consorzio esecutore di un consorzio; in forma singola e come ausiliaria di altro concorrente che sia ricorso all'avvalimento per migliorare la propria offerta). Se l'operatore economico dichiara di partecipare in più di una forma, allega la documentazione che dimostra che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali

– di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione gara;

– **Se richiesti requisiti particolari per l'esecuzione del contratto ai sensi dell'art. 113 del Codice]** di accettare, in caso di aggiudicazione, i requisiti particolari indicati all'articolo 9;

- [Per le procedure di gara afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108]

- Il numero di dipendenti impiegati alla data di presentazione della domanda;
- di aver assolto agli obblighi di cui alla legge n. 68/1999;
- di non essere incorso nell'interdizione automatica per inadempimento dell'obbligo di consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, la relazione di genere di cui all'articolo 47, comma 3, del decreto legge n. 77/2022;
- **[nel caso in cui la stazione appaltante scelga di richiedere la presentazione di tale dichiarazione nella Domanda di partecipazione, anziché nell'Offerta tecnica]** di assumersi l'obbligo, in caso di

aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota di % *[indicare la quota pari o superiore al 30% indicata dalla stazione appaltante ovvero quella inferiore in caso di deroga, ai sensi dell'articolo 47, comma 7, decreto legge n. 77/2021]* e a quella femminile una quota di % *[indicare la quota pari o superiore al 30% indicata dalla stazione appaltante ovvero quella inferiore in caso di deroga, ai sensi dell'articolo 47, comma 7, decreto legge n. 77/2021]* delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali;

– ***[obbligatorio nel caso di acquisti rientranti nelle categorie espressamente individuate dal “Piano d'azione nazionale per la sostenibilità ambientale dei consumi della Pubblica Amministrazione”, facoltativo negli altri casi]*** di impegnarsi a sottoscrivere la dichiarazione di conformità agli standard sociali minimi di cui all'allegato I al decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 6 giugno 2012;

– di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante ... reperibile a ... *[indicare gli estremi del Codice di comportamento e dove reperirlo]* e di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il suddetto codice, pena la risoluzione del contratto;

– ***[in caso di vigenza di patti/protocolli di legalità]*** di accettare il patto di integrità/protocollo di legalità ... *[indicare il riferimento normativo o amministrativo, per esempio legge regionale n. ... del ..., delibera n... del ...]* accessibile al seguente link ... *[indicare];*

– per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, l'impegno ad uniformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina di cui agli articoli 17, comma 2, e 53, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 633/72 e a comunicare alla stazione appaltante la nomina del proprio rappresentante fiscale, nelle forme di legge;

– per gli operatori economici non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia, il domicilio fiscale ..., il codice fiscale ..., la partita IVA ..., l'indirizzo di posta elettronica certificata o strumento analogo negli altri Stati Membri, ai fini delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice;

– di aver preso visione e di accettare il trattamento dei dati personali di cui al punto 28;

– di assumere gli impegni di cui all'art. 102, comma 1 del Codice e in particolare:

a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;

b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

La domanda e le relative dichiarazioni sono sottoscritte ai sensi del decreto legislativo n. 82/2005:

- dal concorrente che partecipa in forma singola;

- nel caso di studio associato, da tutti gli associati o dal rappresentante munito di idonei poteri;

- nel caso di società o consorzi stabili, dal legale rappresentante.

- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE costituiti, dalla mandataria/capofila;
- nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario o GEIE non ancora costituiti, da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento o il consorzio o il gruppo;
- nel caso di aggregazioni di retisti:

a. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e con soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal solo operatore economico che riveste la funzione di organo comune;

b. se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-quater, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dall'impresa che riveste le funzioni di organo comune nonché da ognuno dei retisti che partecipa alla gara;

c. se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, oppure se l'organo comune è privo dei requisiti di qualificazione richiesti per assumere la veste di mandataria, la domanda di partecipazione deve essere sottoscritta dal retista che riveste la qualifica di mandatario, ovvero, in caso di partecipazione nelle forme del raggruppamento da costituirsi, da ognuno dei retisti che partecipa alla gara.

- nel caso di consorzio di cooperative e imprese artigiane o di consorzio stabile di cui all'articolo 45, comma 2 lettera b) e c) del Codice, la domanda è sottoscritta digitalmente dal consorzio medesimo.

La domanda e le relative dichiarazioni sono firmate dal legale rappresentante del concorrente o da un suo procuratore munito della relativa procura. In tal caso, il concorrente allega alla domanda copia conforme all'originale della procura. Non è necessario allegare la procura se dalla visura camerale del concorrente risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti al procuratore;

N.B. Nel caso di suddivisione della gara in lotti in cui sono previsti criteri di selezione diversi, le dichiarazioni sono rese con riferimento a ciascun lotto cui si intende partecipare. Se vi sono lotti per i quali sono previsti i medesimi criteri di selezione, la stazione appaltante può prevedere la presentazione di un'unica dichiarazione.

Qualora la piattaforma utilizzata dalla stazione appaltante preveda che in caso di partecipazione di operatori riuniti o associati vengano autogenerate tante domande di partecipazione quanti sono i componenti del raggruppamento/consorzio ordinario l'amministrazione definisce le modalità di presentazione e sottoscrizione delle stesse.

La domanda di partecipazione deve essere presentata nel rispetto di quanto stabilito dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 in ordine all'assolvimento dell'imposta di bollo. Il pagamento della suddetta imposta del valore di € 16,00 viene effettuato tramite F24, bollo virtuale previa autorizzazione rilasciata dall'Agenzia delle Entrate o tramite il servizio @e.bollo dell'Agenzia delle Entrate o per gli operatori economici esteri tramite il pagamento del tributo con bonifico utilizzando il codice Iban IT07Y0100003245348008120501 e specificando nella causale la propria denominazione, codice fiscale (se presente) e gli estremi dell'atto a cui si riferisce il pagamento.

A comprova del pagamento, il concorrente allega la ricevuta di pagamento elettronico ovvero del bonifico bancario.

In alternativa il concorrente può acquistare la marca da bollo da euro 16,00 ed inserire il suo numero seriale all'interno della dichiarazione contenuta nell'istanza telematica e allegare, obbligatoriamente copia del contrassegno in formato.pdf. Il concorrente si assume ogni responsabilità in caso di utilizzo plurimo dei contrassegni.

N.B. Le stazioni appaltanti considerano le esenzioni dal pagamento dell'imposta di bollo di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72, allegato B e al Decreto legislativo n. 117/17, articolo 82.

15.2. DICHIARAZIONI DA RENDERE A CURA DEGLI OPERATORI ECONOMICI AMMESSI AL CONCORDATO PREVENTIVO CON CONTINUITÀ AZIENDALE DI CUI ALL'ARTICOLO 372 DEL DECRETO LEGISLATIVO 12 GENNAIO 2019, n. 14

Il concorrente dichiara ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 gli estremi del provvedimento di ammissione al concordato e del provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare, nonché dichiara che le altre imprese aderenti al raggruppamento non sono assoggettate ad una procedura concorsuale, ai sensi dell'articolo 95, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 14/2019.

Il concorrente presenta una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo succitato che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

15.3. DOCUMENTAZIONE IN CASO DI AVVALIMENTO

L'impresa ausiliaria rende le dichiarazioni sul possesso dei requisiti di ordine generale mediante compilazione dell'apposita sezione del DGUE.

Il concorrente, per ciascuna ausiliaria, allega:

- 2) la dichiarazione di avvalimento;
- 3) il contratto di avvalimento;

Nel caso di avvalimento finalizzato al miglioramento dell'offerta, il contratto di avvalimento è presentato nell'offerta tecnica.

15.4. DOCUMENTAZIONE ULTERIORE PER I SOGGETTI ASSOCIATI

Per i raggruppamenti temporanei già costituiti

- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero della percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

- dichiarazione dei seguenti dati: nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale), posizione nel raggruppamento del giovane professionista di cui all'art. 39 dell'allegato II.12.

Per i consorzi ordinari o GEIE già costituiti

- copia dell'atto costitutivo e dello statuto del consorzio o GEIE, con indicazione del soggetto designato quale capofila;
- dichiarazione sottoscritta delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici consorziati.

Per i raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari o GEIE non ancora costituiti

- dichiarazione rese da ciascun concorrente, attestante:
 - a. a quale operatore economico, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente con riguardo ai raggruppamenti temporanei o consorzi o GEIE ai sensi dell'articolo 68 del Codice conferendo mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa qualificata come mandataria che stipulerà il contratto in nome e per conto delle mandanti/consorziate;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
 - d. (solo per i raggruppamenti temporanei) nome, cognome, codice fiscale, estremi dei requisiti (titolo di studio, data di abilitazione e n. iscrizione all'albo professionale) del giovane professionista di cui all'art. 39 dell'allegato II.12 e relativa posizione.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza e soggettività giuridica

- copia del contratto di rete, con indicazione dell'organo comune che agisce in rappresentanza della rete.
- dichiarazione che indichi per quali imprese la rete concorre;
- dichiarazione sottoscritta con firma digitale delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizio indivisibile, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di retisti: se la rete è dotata di un organo comune con potere di rappresentanza ma è priva di soggettività giuridica

- copia del contratto di rete;
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito all'organo comune;
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

Per le aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete: se la rete è dotata di un organo comune privo del potere di rappresentanza o se la rete è sprovvista di organo comune, ovvero, se l'organo comune è privo

dei requisiti di qualificazione richiesti, partecipa nelle forme del raggruppamento temporaneo di imprese costituito o costituendo

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituito:

- copia del contratto di rete
- copia del mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria
- dichiarazione delle parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

- in caso di raggruppamento temporaneo di imprese costituendo:

- copia del contratto di rete
- dichiarazioni, rese da ciascun concorrente aderente all'aggregazione di rete, attestanti:
 - a. a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo;
 - b. l'impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia di raggruppamenti temporanei;
 - c. le parti del servizio, ovvero la percentuale in caso di servizi indivisibili, che saranno eseguite dai singoli operatori economici aggregati in rete.

16. OFFERTA TECNICA

L'operatore economico inserisce *[in caso di gara a lotti inserire: "per ogni singolo lotto"]* la documentazione relativa all'offerta tecnica nella Piattaforma secondo le seguenti modalità ... *[indicare le modalità]*, a pena di inammissibilità dell'offerta. L'offerta è firmata secondo le modalità previste al precedente punto 15.1 e deve contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

- a) relazione tecnica dei servizi offerti;
- b) in caso di avalimento premiale, contratto di avalimento;
- c) ... *[indicare ulteriori documenti eventualmente richiesti]*.

d) Con riferimento alla «**professionalità e adeguatezza dell'offerta**» indicata al punto 18.1 lett. A

Descrizione di n.*[indicare un numero massimo totale, non superiore a 3, di servizi affini a quelli oggetto di affidamento complessivamente considerati]* servizi svolti relativi ad interventi ritenuti dal concorrente significativi della propria capacità a realizzare la prestazione sotto il profilo tecnico, scelti tra interventi qualificabili affini a quelli oggetto dell'affidamento.

Sono considerati tra i tre servizi affini quelli producibili dall'operatore economico senza considerare in alcun modo se tali servizi siano stati svolti da soggetti ancora in organico dell'operatore economico.²³

[Facoltativo] I servizi devono evidenziare le seguenti caratteristiche: *[specificare, se ritenuto opportuno e/o necessario, gli elementi che il concorrente deve descrivere ai fini della valutazione dell'offerta tecnica, in base alle specifiche esigenze della stazione appaltante].*

Per ciascun servizio deve essere fornita una scheda sintetica numerata *[la stazione appaltante completa la descrizione dettagliando il formato di pagina/carattere/paragrafo/interlinea/margini ecc. oppure inserisce la frase "secondo il modello allegato al presente disciplinare" laddove fornisca un fac-simile di scheda da compilare].*

Ciascuna scheda dovrà essere accompagnata da una relazione descrittiva di numero massimo di cartelle in formato *[dettagliare il formato di pagina/carattere/paragrafo/interlinea/margini ecc.]*

[Facoltativo] Alla relazione possono essere allegati per un massimo di in formato.... *[dettagliare le caratteristiche e il formato dei documenti richiesti].*

Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari.

d) Con riferimento alle «**caratteristiche metodologiche dell'offerta**» indicate al punto 18.1 lett. B

Relazione con la quale il concorrente illustra la propria proposta sviluppata secondo quanto specificato nei criteri di valutazione, in particolare:

-

-

-

[la stazione appaltante specifica gli elementi che il concorrente deve descrivere ai fini della valutazione dell'offerta tecnica adattando alle proprie specifiche esigenze gli elementi da indicare anche con riferimento alla tipologia di incarico. La stazione appaltante, ove ritenuto necessario, specifica inoltre quali professionalità del gruppo di lavoro saranno oggetto di valutazione]

La relazione descrittiva deve essere composta da massimo n. cartelle in formato *[dettagliare il formato di pagina/carattere/paragrafo/interlinea/margini ecc.]*

[Facoltativo] Alla relazione possono essere allegati per un massimo di in formato.... *[dettagliare le caratteristiche e il formato dei documenti richiesti il formato richiesto].*

Non sono computati nel numero delle cartelle le copertine e gli eventuali sommari.

[Facoltativo: qualora sia necessario conoscere le qualifiche professionali dei lavoratori in ragione della tipologia delle prestazioni richieste nei servizi oggetto dell'appalto] L'operatore economico indica il nome e le qualifiche professionali delle persone fisiche incaricate delle seguenti prestazioni ... *[la stazione appaltante*

²³ L'ANAC ha stabilito, da ultimo con Atto del Presidente del 25 maggio 2023, Fasc. n. 4752/2022, che – rispetto ad un bando in cui si prevedeva di non considerare o premiare adeguatamente servizi svolti da personale non più in organico dell'operatore economico – risulti illegittima ogni discriminazione relativa alla presenza in organico del soggetto firmatario della prestazione. L'ANAC ha infatti ritenuto "titolare" della referenza l'operatore economico in sé e per sé considerato, risultando quindi irrilevante la presenza in organico del soggetto che aveva svolto la prestazione riferita alla referenza stessa.

individua le prestazioni in relazione alle quali, viste le loro peculiarità, ritiene necessario conoscere ex ante nominativo e qualifiche delle persone fisiche incaricate].

f) [Facoltativo: in caso di criteri premianti relativi ai CAM] Con riferimento al criterio premiante relativo ai CAM di cui al *il d.m. 23 giugno 2022 n. 256 [oppure altro d.m. di riferimento]* indicato al punto 18.1 lett. C:

-

-

[la stazione appaltante specifica gli elementi che il concorrente deve descrivere precisando, ove ritenuto necessario, anche il formato pagina/carattere/paragrafo/interlinea/margini ecc].

Ai sensi degli artt. 34 e seguenti dell'allegato II.12, l'incarico è espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi, personalmente responsabili e nominativamente indicati nell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali; **[Se previsto]** il concorrente indica il nominativo della persona fisica incaricata dell'integrazione tra le prestazioni specialistiche;

È ammessa la coincidenza nello stesso soggetto di una o più delle figure professionali sopra indicate.

È possibile indicare uno stesso soggetto quale responsabile contemporaneamente di più prestazioni specialistiche, così come è possibile indicare, per una stessa prestazione specialistica, più soggetti responsabili.

L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite nella documentazione tecnica, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara.

L'offerta tecnica dovrà essere sottoscritta, con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda di cui al punto 15.1.

[Per le procedure di gara afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, nel caso in cui la stazione appaltante scelga di richiedere la presentazione di tale dichiarazione nell'Offerta tecnica, anziché nella Domanda di partecipazione] L'operatore economico dichiara di assumersi l'obbligo, in caso di aggiudicazione del contratto, di assicurare all'occupazione giovanile una quota di % *[indicare la quota pari o superiore al 30% indicata dalla stazione appaltante ovvero quella inferiore in caso di deroga, ai sensi dell'articolo 47, comma 7, decreto legge n. 77/2021]* e a quella femminile una quota di % *[indicare la quota pari o superiore al 30% indicata dalla stazione appaltante ovvero quella inferiore in caso di deroga, ai sensi dell'articolo 47, comma 7, decreto legge n. 77/2021]* delle assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali.

L'operatore economico allega una dichiarazione firmata contenente i dettagli dell'offerta coperti da riservatezza, argomentando in modo congruo le ragioni per le quali eventuali parti dell'offerta sono da segretare. Il concorrente a tal fine allega anche una copia firmata della relazione tecnica adeguatamente oscurata nelle parti ritenute costituenti segreti tecnici e commerciali. Resta ferma, la facoltà della stazione

appaltante di valutare la fondatezza delle motivazioni addotte e di chiedere al concorrente di dimostrare la tangibile sussistenza di eventuali segreti tecnici e commerciali.

17. OFFERTA ECONOMICA

L'operatore economico inserisce *[in caso di gara a lotti inserire: "per ogni singolo lotto"]* la documentazione economica, nella Piattaforma secondo le seguenti modalità ... *[la SA indica le modalità]*. L'offerta economica firmata secondo le modalità di cui al precedente articolo 15.1, deve indicare, a pena di esclusione, i seguenti elementi:

a) *[indicare il valore che la stazione appaltante intende richiedere, ad es.: ribasso percentuale o prezzo complessivo, entro il limite del 35% dell'importo a base di gara. In caso di richiesta di offerta su una pluralità di servizi, la stazione appaltante indica i singoli valori da richiedere per ciascuno di essi]* al netto di oneri previdenziali e assistenziali ed IVA.

Verranno prese in considerazione fino a ... *[indicare il numero]* cifre decimali;

b) **[Facoltativo per gli appalti di progettazione]** Riduzione percentuale del tempo contrattuale.

Tale riduzione non può essere superiore al 20% del tempo di esecuzione previsto nella documentazione di gara *[in tale caso, la stazione appaltante indica, nello schema di contratto, le penali che saranno applicate in caso di mancato rispetto della riduzione offerta]*.

Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta

N.B. Quando la stazione appaltante richiede l'indicazione di più valori che possono risultare discordanti (ad esempio prezzo e ribasso) indica anche un criterio di prevalenza.

Non è consentito alla stazione appaltante richiedere offerte economiche condizionate soprattutto all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata.

18. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo.

La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica è effettuata in base ai seguenti punteggi *[la stazione appaltante, valorizza gli elementi qualitativi dell'offerta e individua criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici]*.²⁴

²⁴ Nell'ottica di garantire la qualità della prestazione, i fattori ponderali, per ciascun criterio, devono mantenersi all'interno di parametri da determinarsi anche avendo riguardo al tipo di formula prescelta. Più nello specifico non deve essere attribuito un punteggio elevato al prezzo nel caso in cui sia previsto l'utilizzo di formule che incentivino molto la competizione sui ribassi percentuali (es. interpolazione lineare) e viceversa non dovrà essere attribuito un punteggio ridotto nel caso di utilizzo di formule che disincentivino la concorrenza sul prezzo (es. formula bilineare).

Sempre nell'ottica di privilegiare l'aspetto qualitativo, in ordine al fattore tempo, il disciplinare di gara dovrà limitare la riduzione percentuale alla percentuale massima del 20%.

	PUNTEGGIO
Offerta tecnica	[indicare punteggio]
Offerta economica	[indicare punteggio max 30]
[Facoltativo] Offerta tempo	[indicare punteggio]
TOTALE	100

18.1. CRITERI DI VALUTAZIONE DELL'OFFERTA TECNICA

Il punteggio dell'offerta tecnica è attribuito sulla base dei criteri di valutazione elencati nella sottostante tabella con la relativa ripartizione dei punteggi.

Nella colonna identificata con la lettera D vengono indicati i "Punteggi discrezionali", vale a dire i punteggi il cui coefficiente è attribuito in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice.²⁵

È opportuno che le stazioni appaltanti indichino nel bando di gara le modalità con cui accertare la capacità del concorrente di ridurre i tempi di prestazione, senza andare a scapito della qualità della prestazione, e le penali da applicare in caso di mancato rispetto della tempistica contrattualizzata.

Il peso da attribuire a ciascun elemento si ritiene opportuno che sia parametrato come segue: a) per il criterio a): da 25 a 50; b) per il criterio b): da 25 a 50; c) per il criterio c): da 0 a 30; d) per il criterio d): da 0 a 10; e) per il criterio e): da 0 a 5. La somma dei fattori ponderali deve essere comunque pari a 100.

²⁵ Nella definizione dei criteri per quanto riguarda il criterio di valutazione a), il criterio motivazionale dovrebbe prevedere che si riterranno più adeguate quelle offerte la cui documentazione consenta di stimare, per più aspetti, il livello di specifica professionalità, affidabilità e, quindi, di qualità del concorrente, in quanto si dimostra che il concorrente ha redatto progetti, o effettuato in generale servizi di ingegneria e architettura del codice, che, sul piano tecnologico, funzionale, di inserimento ambientale, rispondono meglio agli obiettivi che persegue la stazione appaltante e che sono da ritenersi studiati con il fine di ottimizzare il costo globale di costruzione, di manutenzione e di gestione lungo il ciclo di vita dell'opera.

Per quanto riguarda il criterio di valutazione b), il criterio motivazionale dovrebbe prevedere che sarà considerata migliore quell'offerta per la quale la relazione dimostri che la concezione progettuale e la struttura tecnico-organizzativa prevista nell'offerta, nonché i tempi complessivi che il concorrente impiegherà per la realizzazione della prestazione sono coerenti fra loro e, pertanto, offrono una elevata garanzia della qualità nell'attuazione della prestazione.

Per quanto riguarda la valutazione della migliore professionalità o adeguatezza dell'offerta, un concorrente che, a dimostrazione delle proprie capacità professionali, presenta progetti appartenenti non soltanto alla stessa classe e categoria ma che sono strumentali alla prestazione dello specifico servizio (per esempio il progetto riguarda una scuola media ed il concorrente presenta tre progetti appartenenti anch'essi al gruppo di interventi strumentali alla prestazione di servizi di istruzione), potrebbe avere una valutazione migliore.

Nel caso di affidamento della prestazione di sola progettazione, per il criterio di valutazione b), i criteri motivazionali dovranno specificare che sarà considerata migliore quella relazione che illustrerà in modo più preciso, più convincente e più esaustivo: a) le tematiche principali che a parere del concorrente caratterizzano la prestazione; b) le eventuali proposte progettuali migliorative che il concorrente, in relazione alle esigenze della committenza, a quelle dell'utenza finale e al generale contesto territoriale ed ambientale in cui vanno inserite le opere da realizzare, ritiene possibili rispetto al livello progettuale precedente quello messo a gara.

Nel caso in cui siano affidati entrambi i livelli di progettazione, le eventuali proposte migliorative dovranno riguardare gli aspetti tecnici descritti dal RUP nel capitolato speciale d'appalto; c) le azioni e le soluzioni che intende sviluppare in relazione alle problematiche specifiche degli interventi, dei vincoli correlati e delle interferenze esistenti nel territorio in cui si realizzeranno le opere; d) modalità di esecuzione del servizio anche con riguardo all'articolazione temporale delle varie fasi previste evidenziando, fra le altre cose, le modalità di interazione/integrazione con la committenza nelle diverse sedi (conferenza dei servizi, acquisizione pareri, validazione e approvazione del progetto, procedure espropriative, ecc.), nonché le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualità della prestazione fornita; e) le risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, attraverso la redazione:

- 1. dell'elenco dei professionisti personalmente responsabili dell'espletamento delle varie parti del servizio, con l'indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell'offerente delle rispettive qualificazioni professionali, della relativa formazione, delle principali esperienze analoghe all'oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali, nonché il

Nella colonna identificata dalla lettera T vengono indicati i “Punteggi tabellari”, vale a dire i punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell’offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto²⁶.

Tabelle dei criteri discrezionali (D) e tabellari (T) di valutazione dell’offerta tecnica

A	PROFESSIONALITÀ ED ADEGUATEZZA DELL’OFFERTA					
	<i>criterio</i>	<i>punti</i>	<i>n.</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>punti D</i>	<i>punti T</i>
1	Professionalità e adeguatezza desunta da n ... [max 3] servizi	...	...		...	...
			...		...	...
			...		...	...
			TOTALE PUNTI			

nominativo, la qualifica professionale e gli estremi di iscrizione al relativo albo professionale della persona incaricata dell’integrazione fra le varie prestazioni specialistiche;

- 2. di un documento contenente le modalità di sviluppo e gestione del progetto inerenti agli strumenti informatici messi a disposizione;
- 3. dell’organigramma del gruppo di lavoro adibito all’espletamento delle diverse fasi attuative della prestazione.

Nel caso di affidamento della sola direzione dei lavori, i criteri motivazionali dovranno specificare che sarà considerata migliore quella relazione che illustrerà in modo più preciso, più convincente e più esaustivo: a) le modalità di esecuzione del servizio in sede di esecuzione delle opere progettate con riguardo all’organizzazione dell’Ufficio di direzione lavori, alle attività di controllo e sicurezza in cantiere; b) le modalità di interazione/integrazione con la committenza; c) la consistenza e qualità delle risorse umane e strumentali messe a disposizione per lo svolgimento del servizio, attraverso la redazione:

- 1. dell’elenco dei professionisti personalmente responsabili dell’espletamento delle varie parti del servizio di direzione dei lavori, con l’indicazione della posizione di ciascuno nella struttura dell’offerente (socio, amministratore, dipendente), delle rispettive qualificazioni professionali delle principali esperienze analoghe all’oggetto del contratto e degli estremi di iscrizione nei relativi albi professionali;
- 2. organigramma del gruppo di lavoro adibito all’espletamento delle diverse fasi attuative del servizio.

²⁶ Si è ritenuto opportuno riportare la tabella contenuta nel Bando tipo 3 che tiene conto delle specificità dei servizi di ingegneria e architettura, in sostituzione di quella indicata nel Bando tipo 1, che considera anche i punteggi quantitativi (“Q”).

B	CARATTERISTICHE METODOLOGICHE DELL'OFFERTA					
	<i>critério</i>	<i>punti</i>	<i>n.</i>	<i>sub-criteri di valutazione</i>	<i>punti D</i>	<i>punti T</i>
1	...	...	...		...	...
			...		...	...
2	...	...	...		...	...
			...		...	...
TOTALE PUNTI					...	...

[Facoltativo per interventi rientranti nel campo di applicazione del d.m. 11 ottobre 2017]

C	CRITERI PREMIANTI DI CUI AL D.M. 11 OTTOBRE 2017 (CAM) “Criteri ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici” <i>[in caso di applicabilità di altro d.m. emanato dal Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare sostituire i riferimenti]</i>		
n.	criteri di valutazione	punti D	punti T
...	...	...	...
...	...	...	...
TOTALE PUNTI		...	...

N.B: nell'individuare gli elementi di valutazione dell'offerta tecnica la stazione appaltante:

- in caso di servizi per i quali è vigente un decreto sui CAM, tiene conto dei criteri premianti ivi indicati;

Per le procedure di gara afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, di cui al Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 (PNRR), nonché dal Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR, di cui all'articolo 1 del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (PNC), avviate dopo l'entrata in vigore del decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, le stazioni appaltanti, inseriscono nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, le clausole che introducono come ulteriori requisiti premiali dell'offerta (di cui all'articolo 47, commi 4 e 5, decreto legge 77/2021) criteri orientati a promuovere l'imprenditoria giovanile, l'inclusione lavorativa delle persone disabili, la parità di genere e l'assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e di donne. A tal fine, le stazioni appaltanti prevedono l'attribuzione di punteggi aggiuntivi in favore del concorrente che si trovi in una o più delle situazioni di cui alle linee guida adottate dal Dipartimento per le pari opportunità ai sensi dell'articolo 47, comma 5, decreto legge 77/21, per i contratti PNRR e dell'allegato II.3 per le procedure riservate ex articolo 61 del codice.

[Facoltativo: soglia di sbarramento al punteggio tecnico] Il concorrente è escluso dalla gara nel caso in cui consegua un punteggio inferiore alla soglia minima di sbarramento pari a ... *[indicare la/le soglie di punteggio]* per ... *[indicare "il punteggio tecnico complessivo" oppure indicare "i seguenti criteri: ...", specificando i criteri su cui applicare lo sbarramento]*.

[Nel caso in cui sia prevista una riparametrazione dei punteggi tecnici] Il superamento della soglia di sbarramento è calcolato prima della riparametrazione di cui al punto 18.4.

18.2. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA TECNICA

[In caso di criteri qualitativi] A ciascuno degli elementi qualitativi cui è assegnato un punteggio discrezionale nella colonna "D" della tabella, è attribuito un coefficiente sulla base del metodo ... *[indicare il metodo ad esempio: attribuzione discrezionale di un coefficiente variabile da zero ad uno da parte di ciascun commissario oppure confronto a coppie, etc.]*.

N.B. Ove la stazione appaltante ricorra al metodo di attribuzione discrezionale del coefficiente variabile da zero ad uno, deve specificare nel bando il valore del coefficiente relativo ai diversi livelli di valutazione (per esempio: Ottimo = 1; buono = 0,8; adeguato = 0,6 etc.) precisando, inoltre, il metodo di calcolo del coefficiente unico da attribuire all'offerta in relazione al sub-criterio esaminato (per esempio: "la commissione calcola la media aritmetica dei coefficienti attribuiti dai singoli commissari all'offerta in relazione al sub-criterio in esame, al fine di ottenere il coefficiente medio da applicare al medesimo").

[In caso di criteri tabellari] Quanto agli elementi cui è assegnato un punteggio tabellare identificato dalla colonna "T" della tabella, il relativo punteggio è assegnato, automaticamente e in valore assoluto, sulla base della presenza o assenza nell'offerta, dell'elemento richiesto.

18.3. METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL'OFFERTA ECONOMICA

Quanto all'offerta economica, è attribuito all'elemento economico un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la seguente formula non lineare²⁷:

Se $R_i < R_{med}$

$$PE_i = (R_i / R_{med})^{\alpha} \cdot X$$

Se $R_i > R_{med}$

$$PE_i = X$$

ove:

- PE_i = punteggio economico provvisorio dell'operatore economico i-esimo;
- R_i = ribasso offerto dall'operatore economico i-esimo;

²⁷ La formula sopra riportata è prevista dall'art. 2-bis dell'Allegato I.13 al Codice – introdotto dal D.lgs. 209/2024 – per l'attribuzione del punteggio alle offerte economiche nell'ambito degli affidamenti di servizi di ingegneria e architettura di importo pari o superiore a 140.000 euro.

- R_{med} = media ribassi offerti;
- α = coefficiente variabile da 0,1 a 0,3;
- X = punteggio offerta economica, con valore massimo pari a 30.

[In caso di richiesta di riduzione percentuale del tempo contrattuale]

È attribuito all'**offerta tempo** un coefficiente, variabile da zero ad uno, calcolato tramite la
[selezionare una delle formule sopra indicate].

18.4. METODO DI CALCOLO DEI PUNTEGGI

La commissione, terminata l'attribuzione dei coefficienti agli elementi qualitativi e quantitativi, procede, in relazione a ciascuna offerta, all'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il seguente metodo: ... [indicare, motivando la scelta, uno dei metodi - aggregativo compensatore, Electre, metodo AHP, Topsis o altri].

[In caso di scelta del metodo aggregativo-compensatore] Il punteggio per il concorrente i -esimo è dato dalla seguente formula:

$$P_i = C_{ai} \times P_a + C_{bi} \times P_b + \dots C_{ni} \times P_n$$

dove

P_i = punteggio concorrente i ;

C_{ai} = coefficiente criterio di valutazione a , del concorrente i ;

C_{bi} = coefficiente criterio di valutazione b , del concorrente i ;

.....

C_{ni} = coefficiente criterio di valutazione n , del concorrente i ;

P_a = peso criterio di valutazione a ;

P_b = peso criterio di valutazione b ;

.....

P_n = peso criterio di valutazione n .

[In caso di scelta di un metodo diverso dall'aggregativo compensatore]

Il punteggio è dato ... [indicare il metodo di calcolo prescelto].

[Facoltativo: I riparametrazione] Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel singolo criterio nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio più alto per il criterio il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

[Facoltativo: II riparametrazione] Al fine di non alterare i pesi stabiliti tra i vari criteri, se nel punteggio per l'offerta tecnica complessiva nessun concorrente ottiene il punteggio massimo, tale punteggio viene

nuovamente riparametrato attribuendo all'offerta del concorrente che ha ottenuto il punteggio complessivo più alto per l'offerta tecnica il punteggio massimo previsto e alle offerte degli altri concorrenti un punteggio proporzionale decrescente.

19. COMMISSIONE GIUDICATRICE

La commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. ... [*min. 3 max 5*] membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell'articolo 93 comma 5 del Codice. A tal fine viene richiesta, prima del conferimento dell'incarico, apposita dichiarazione.

La composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti sono pubblicati sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente".

La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti, può riunirsi con modalità telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni ed opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale.

[Facoltativo] Il RUP si avvale dell'ausilio della commissione giudicatrice ai fini della verifica della documentazione amministrativa e dell'anomalia delle offerte.

20. SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

La prima sessione ha luogo il giorno ... [*indicare il giorno*], alle ore ... [*indicare l'ora*].

La Piattaforma consente la pubblicità delle sessioni di gara preordinate all'apertura:

- della documentazione amministrativa;
- delle offerte tecniche;
- delle offerte economiche;

La piattaforma garantisce il rispetto delle disposizioni del codice in materia di riservatezza delle operazioni e delle informazioni relative alla procedura di gara, nonché il rispetto dei principi di trasparenza.

[Facoltativo] Inversione procedimentale: la stazione appaltante ha stabilito di ricorrere all'inversione procedimentale [*o, in alternativa*] la stazione appaltante si riserva la facoltà di ricorrere all'inversione procedimentale e di esercitare tale facoltà dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte [*indicare i casi in cui si eserciterà tale facoltà, ad esempio, "nel caso in cui le offerte pervenute siano superiori a"* indicare il numero].

Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria. La verifica dell'anomalia avviene dopo le operazioni della commissione di gara **[in alternativa]** Con l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica di tutti i concorrenti, poi, alla verifica dell'anomalia e, infine, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria **[in alternativa]** Con

l'inversione procedimentale si procede prima alla valutazione dell'offerta tecnica, poi alla valutazione dell'offerta economica, di tutti i concorrenti, poi alla verifica dell'anomalia e, in parallelo, alla verifica della documentazione amministrativa del concorrente primo in graduatoria.

21. VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

[Eliminare questo articolo se si ricorre all'inversione procedimentale]

Il/la ... *[scegliere tra RUP, responsabile di fase, apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante]* accede alla documentazione amministrativa di ciascun concorrente, mentre l'offerta tecnica e l'offerta economica restano, chiuse, segrete e bloccate dal sistema, e procede a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario;

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione. È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

22. VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche *[nel caso di gara a più lotti: relativamente a ciascun singolo lotto]* sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti ammessi alla presente fase di gara.

[Scegliere tra il RUP e la commissione giudicatrice] ... procede *[nel caso di gara a più lotti: relativamente a ciascun singolo lotto]* all'apertura delle offerte presentate. La commissione giudicatrice procede all'esame e valutazione delle offerte presentate dai concorrenti e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

[In alternativa in caso di inversione procedimentale]

La data e l'ora in cui si procede all'apertura delle offerte tecniche *[nel caso di gara a più lotti: relativamente a ciascun singolo lotto]* sono comunicate tramite la Piattaforma ai concorrenti che hanno presentato la domanda di partecipazione nei termini previsti dal bando di gara.

La commissione giudicatrice procede *[nel caso di gara a più lotti: relativamente a ciascun singolo lotto]* ad apertura, esame e valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel presente disciplinare. Gli esiti della valutazione sono registrati dalla Piattaforma.

[Facoltativo: in caso riparametrazione] La commissione procede alla riparametrazione dei punteggi secondo quanto indicato al punto 18.4.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20:

- a) i punteggi tecnici attribuiti alle singole offerte tecniche;
- b) le eventuali esclusioni dalla gara dei concorrenti.

Al termine delle operazioni di cui sopra la Piattaforma consente la prosecuzione della procedura ai soli concorrenti ammessi alla valutazione delle offerte economiche.

La commissione giudicatrice procede *[nel caso di gara a più lotti: relativamente a ciascun singolo lotto]* all'apertura e alla valutazione delle offerte economiche e dell'offerta tempo, secondo i criteri e le modalità descritte nel disciplinare e, successivamente, all'individuazione dell'unico parametro numerico finale per la formulazione della graduatoria.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per il prezzo e per tutti gli altri elementi di valutazione, è collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sul ... *[scegliere tra prezzo o offerta tecnica o, ove prevista, offerta tempo]*.

Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per il prezzo e per l'offerta tecnica, i predetti concorrenti, su richiesta della stazione appaltante, presentano un'offerta migliorativa sul prezzo entro ... *[indicare il termine perentorio di presentazione dell'offerta migliorativa]*. La richiesta è effettuata secondo le modalità previste al punto 2.3. È collocato primo in graduatoria il concorrente che ha presentato la migliore offerta. Ove permanga l'ex aequo la commissione procede mediante sorteggio ad individuare il concorrente che verrà collocato primo nella graduatoria. La stazione appaltante comunica il giorno e l'ora del sorteggio secondo le modalità previste punto 2.3.

La commissione giudicatrice rende visibile ai concorrenti, con le modalità di cui all'articolo 20 prezzi offerti.

All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, redige la graduatoria.

L'offerta è esclusa in caso di:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero inserimento di elementi concernenti il prezzo nella documentazione amministrativa o nell'offerta tecnica;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative oppure irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche, o anormalmente basse;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per l'informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- ***[Facoltativo in caso di mancato superamento della soglia di sbarramento]*** mancato superamento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica.

22. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE

[Se la stazione appaltante ricorre all'inversione procedimentale e intende procedere prima alla verifica della documentazione amministrativa e dopo alla verifica dell'anomalia delle offerte il presente articolo deve inserito dopo il successivo]

Sono considerate anormalmente basse le offerte che *[la stazione appaltante indica gli elementi specifici o i criteri/parametri in base ai quali ritiene anormalmente bassa un'offerta].*

[Facoltativo] La stazione appaltante si riserva la facoltà di sottoporre a verifica un'offerta che, in base anche ad altri ad elementi, ivi inclusi i costi della manodopera, appaia anormalmente bassa.

Nel caso in cui la prima migliore offerta appaia anormalmente bassa, il RUP ***[Facoltativo avvalendosi di ... indicare se commissione giudicatrice o struttura di supporto istituita ad hoc]*** ne valuta la congruità, serietà, sostenibilità e realizzabilità.

Qualora tale offerta risulti anomala, si procede con le stesse modalità nei confronti delle successive offerte ritenute anormalmente basse, fino ad individuare la migliore offerta ritenuta non anomala.

[Facoltativo] Il concorrente allega, in sede di presentazione dell'offerta economica, le giustificazioni relative alle voci di prezzo e di costo. La mancata presentazione anticipata delle giustificazioni non è causa di esclusione.

Il RUP richiede al concorrente la presentazione delle spiegazioni, se del caso, indicando le componenti specifiche dell'offerta ritenute anomale.

A tal fine, assegna un termine non superiore a quindici giorni dal ricevimento della richiesta.

Il RUP, esaminate le spiegazioni fornite dall'offerente, ove le ritenga non sufficienti ad escludere l'anomalia, può chiedere, anche mediante audizione orale, ulteriori chiarimenti, assegnando un termine perentorio per il riscontro.

Il RUP esclude le offerte che, in base all'esame degli elementi forniti con le spiegazioni risultino, nel complesso, inaffidabili.

23. VERIFICA DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

[Eliminare questo articolo se non si ricorre all'inversione procedimentale]

Il/La ... *[scegliere tra RUP, responsabile di fase, apposito ufficio o servizio a ciò deputato, sulla base delle disposizioni organizzative proprie della stazione appaltante]* procede in relazione al soggetto che ha presentato la migliore offerta a:

- a) controllare la completezza della documentazione amministrativa presentata;
- b) verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel presente disciplinare;
- c) attivare la procedura di soccorso istruttorio di cui al precedente punto 14, se necessario;

Sono sottoposti alla verifica della documentazione amministrativa oltre al soggetto risultato primo anche ***[Facoltativo il secondo in graduatoria e] n. ... [indicare il n. di concorrenti che saranno sottoposti a controllo]*** concorrenti, sorteggiati ... *[indicare le modalità del sorteggio, ad esempio automaticamente mediante*

apposita funzione della piattaforma], ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000.

Gli eventuali provvedimenti di esclusione dalla procedura di gara sono comunicati entro cinque giorni dalla loro adozione.

È fatta salva la possibilità di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

24. AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La proposta di aggiudicazione è formulata in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta.

[Facoltativo] Qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, la stazione appaltante può decidere, entro 30 giorni dalla conclusione delle valutazioni delle offerte, di non procedere all'aggiudicazione.

[Facoltativo] Non si procede all'aggiudicazione dell'appalto all'offerente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa qualora venga accertato che tale offerta non soddisfa gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X della direttiva 2014/24/UE.

L'aggiudicazione è disposta all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti dal presente disciplinare ed è immediatamente efficace. In caso di esito negativo delle verifiche, si procede all'esclusione, alla segnalazione all'ANAC *[ove prevista la garanzia provvisoria inserire anche la seguente frase: "nonché all'incameramento della garanzia provvisoria"]*.

Successivamente si procede a ricalcolare i punteggi e a riformulare la graduatoria procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi di ulteriore esito negativo delle verifiche si procede nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

In caso di malfunzionamento, anche parziale, del FVOE o delle piattaforme, banche dati o sistemi di interoperabilità ad esso connessi, decorsi 30 giorni dalla proposta di aggiudicazione si provvederà comunque a disporre l'aggiudicazione, immediatamente efficace, previa acquisizione di un'autocertificazione attestante il possesso dei requisiti e l'assenza delle cause di esclusione. Qualora, a seguito del controllo, l'operatore economico risulti privo dei requisiti richiesti, la stazione appaltante recede dal contratto salvo il pagamento del valore delle prestazioni eseguite e il rimborso delle spese eventualmente sostenute per l'esecuzione della parte rimanente, nei limiti delle utilità conseguite, e procede alle segnalazioni alle competenti autorità²⁸.

Il contratto è stipulato non prima di 32 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione e comunque entro ... *[di norma 60 giorni, la stazione appaltante può stabilire un termine diverso]* giorni dall'aggiudicazione, salvo quanto previsto dall'articolo 18 comma 2 del Codice.

[Facoltativo] A seguito di richiesta motivata proveniente dall'aggiudicatario la data di stipula del contratto può essere differita purché ritenuta compatibile con la sollecita esecuzione del contratto stesso.

²⁸ Tale clausola tiene conto dell'introduzione, ad opera del D.lgs. 209/2024, del nuovo comma 3-bis dell'art. 99 sulla verifica del possesso dei requisiti.

La garanzia provvisoria dell'aggiudicatario è svincolata automaticamente al momento della stipula del contratto; la garanzia provvisoria degli altri concorrenti è svincolata con il provvedimento di aggiudicazione e perde, in ogni caso, efficacia entro 30 giorni dall'aggiudicazione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'articolo 117 del Codice.

N.B. Ai sensi dell'articolo 117 comma 14 del Codice, qualora l'appalto debba essere eseguito da operatori economici di comprovata solidità, l'esonero dalla prestazione della garanzia è possibile previa adeguata motivazione ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione.

All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 445/2000 della polizza di responsabilità civile professionale a copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento della propria attività.

In alternativa, l'aggiudicatario trasmette copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà essere attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

Ogni successiva variazione alla citata polizza deve essere comunicata alla stazione appaltante ai sensi dell'art. 5 del d.p.r. 7 agosto 2012 n. 137.

La polizza si estende anche alla copertura dei danni causati da collaboratori, dipendenti e praticanti.

La polizza delle associazioni di professionisti prevede espressamente la copertura assicurativa anche degli associati e dei consulenti.

Qualora l'aggiudicatario sia una società, trasmette la polizza di assicurazione di cui all'art. 1, comma 148 della l. 4 agosto 2017 n. 124.

[In caso di incarichi di progettazione] La polizza, oltre ai danni subiti dalle stazioni appaltanti in conseguenza di errori o di omissioni della progettazione, copre anche i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto esecutivo che possano determinare a carico della stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine per fatto della stazione appaltante, l'aggiudicatario può farne constatare il silenzio inadempimento o, in alternativa, può sciogliersi da ogni vincolo mediante atto notificato. All'aggiudicatario non spetta alcun indennizzo, salvo il rimborso delle spese contrattuali.

Se la stipula del contratto non avviene nel termine fissato per fatto dell'aggiudicatario può costituire motivo di revoca dell'aggiudicazione.

La mancata o tardiva stipula del contratto al di fuori delle ipotesi predette, costituisce violazione del dovere di buona fede, anche in pendenza di contenzioso.

[Nel caso in cui sia prevista l'approvazione del contratto] Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva dell'esito negativo della sua approvazione da effettuarsi entro trenta giorni dalla stipula. Decorso tale termine, il contratto si intende approvato.

L'aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'articolo 119 comma 3 lett. d) del Codice.

L'affidatario comunica, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l'importo e l'oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell'inizio della prestazione.

Il contratto è stipulato ... *[indicare una delle modalità individuate dall'articolo 18 del codice]*.

Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

25. OBBLIGHI RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il contratto d'appalto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

L'affidatario deve comunicare alla stazione appaltante:

- gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
- le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;
- ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

La comunicazione deve essere effettuata entro sette giorni dall'accensione del conto corrente ovvero, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica. In caso di persone giuridiche, la comunicazione deve essere sottoscritta da un legale rappresentante ovvero da un soggetto munito di apposita procura. L'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro.

Il mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto comporta la risoluzione di diritto del contratto.

In occasione di ogni pagamento all'appaltatore o di interventi di controllo ulteriori si procede alla verifica dell'assolvimento degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il contratto è sottoposto alla condizione risolutiva in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o di Società Poste Italiane S.p.a. o anche senza strumenti diversi dal bonifico bancario o postale che siano idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per il corrispettivo dovuto in dipendenza del presente contratto.

26. CODICE DI COMPORTAMENTO

Nello svolgimento delle attività oggetto del contratto di appalto, l'aggiudicatario *[nel caso di più lotti: di ciascun lotto]* deve uniformarsi ai principi e, per quanto compatibili, ai doveri di condotta richiamati nel Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62 e nel codice di comportamento di questa stazione appaltante e *[per le pubbliche amministrazioni]* nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione

e della Trasparenza, nonché *[per le amministrazioni tenute alla redazione del PIAO]* nella sottosezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO *[negli altri casi nel Modello di organizzazione, gestione e controllo adottato dalla medesima ai sensi del decreto legislativo n. 231/01]*.

In seguito alla comunicazione di aggiudicazione e prima della stipula del contratto, l'aggiudicatario *[nel caso di più lotti: di ciascun lotto]* ha l'onere di prendere visione dei predetti documenti pubblicati sul sito della stazione appaltante *[indicare il link dove è possibile leggere i predetti documenti]*.

27. ACCESSO AGLI ATTI

L'accesso agli atti della procedura è assicurato in modalità digitale mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme di e-procurement, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 35 del Codice e dalle vigenti disposizioni in materia di diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità indicate all'articolo 36 del codice.

28. DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura di gara è competente il Tribunale Amministrativo di ... *[indicare il Tribunale competente]*.

[Facoltativo, nel caso in cui si voglia prevedere la clausola compromissoria ex articolo 213 del Codice nel contratto] Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario di cui agli articoli 210 e 211 del Codice, sono risolte mediante arbitrato amministrativo dalla Camera arbitrale presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione secondo gli articoli 213 e 214 del Codice. A tal fine il contratto contiene apposita clausola compromissoria, salvo rifiuto di quest'ultima da parte dell'aggiudicatario, da comunicare alla stazione appaltante entro venti giorni dalla conoscenza dell'aggiudicazione. Ai sensi dell'articolo 213, comma 3 del Codice, l'autorizzazione all'inserimento della clausola compromissoria è stata rilasciata con ... n. del *[indicare il provvedimento, con numero e data, adottato dell'organo di governo, di autorizzazione all'inserimento della clausola compromissoria]*.

[Facoltativo]²⁹ Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 215 del Codice relativamente al collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 del Codice, al fine di prevenire le controversie o consentire la rapida risoluzione delle stesse o delle dispute tecniche di ogni natura che possano insorgere nell'esecuzione del contratto. I costi sono ripartiti tra le parti.

Il collegio è costituito da n. *[indicare il numero]* membri.

29. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196 recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss

²⁹ Il D.lgs. 209/2024 ha eliminato l'ipotesi di costituzione obbligatoria del CCT per gli appalti di servizi di valore superiore a 1 milione di euro.

mm e ii, del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione. In particolare si forniscono le seguenti informazioni sul trattamento dei dati personali ... *[indicare le informazioni sul trattamento dei dati personali dovute in considerazione delle specificità del singolo appalto, della stazione appaltante, dei suoi rapporti con il gestore della piattaforma, delle caratteristiche tecniche della piattaforma utilizzata. Tali informazioni devono riguardare, in particolare: a) la finalità del trattamento; b) la base giuridica e natura del conferimento dei dati; c) la natura dei dati trattati; d) le modalità del trattamento dei dati; e) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati; f) l'ambito di comunicazione e di diffusione dei dati; g) periodo di conservazione dei dati; h) i diritti del concorrente/interessato; i) il titolare del trattamento e responsabile della protezione dei dati]*.

[In alternativa] I dati raccolti sono trattati e conservati ai sensi del Regolamento UE n. 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 recante il “Codice in materia di protezione dei dati personali” e ss. mm. e ii., del decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 148/21 e dei relativi atti di attuazione secondo quanto riportato nell'apposita scheda informativa allegata alla documentazione di gara sub ... *[indicare il numero dell'allegato]*.

N.B. La stazione appaltante predispone la clausola in base agli indirizzi adottati al proprio interno per l'attuazione della normativa sulla privacy.